

## TI\_GERICHTE 72.2008.96 vom 17. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2008.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2008.96)

FR: TI\_GERICHTE 72.2008.96 du 17 septembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 72.2008.96 del 17 settembre 2008

### Regeste

Incendio intenzionale aggravato per avere dato fuoco, sotto l'influsso dell'alcool, ad un immobile mettendo in pericolo l'integrità fisica dei residenti, nonché ripetuto incendio intenzionale (4 consumati e 1 tentato). Altri reati. Trattamento ambulatoriale

### Erwägungen

#### E. 17

e PC 24: Fr. 5'000.- per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina nonché per spese di pulizia e di lavanderia, -- \_\_\_\_\_: Fr. 667,10 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina, -- PC 18: Fr. 1'910.- per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina nonché per spese di pulizia e di lavanderia, -- PC 22: Fr. 26'500.- stimati per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina, -- PC 16, \_\_\_\_\_: Fr. 6'000.- stimati per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina, 2.2. a \_\_\_\_\_, il 09.12.2006, verso le ore 01.30, nel garage dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 20, dato fuoco, utilizzando un cuscino ed un accendino, alle autovetture Cadillac Eldorado, targata \_\_\_\_\_ e Opel Corsa, targata \_\_\_\_\_ della PC 20, causando un incendio che, propagandosi ad altre macchine, occasionò, per il calore, la fuliggine e il fumo, il danno totale o parziale di almeno altre cinque autovetture e di un motoveicolo, il danneggiamento dei muri, del soffitto e del portone d'entrata dell'autorimessa, dell'impianto elettrico, idrosanitario e di riscaldamento del palazzo, degli interni di alcuni appartamenti, di uno studio medico e di due negozi, con un danno complessivo quantificato in almeno Fr. 465'878,05 così suddiviso: -- PC 19: Fr. 350'506.- per danneggiamenti ai muri, al soffitto ed al portone d'entrata dell'autorimessa, all'impianto elettrico, idrosanitario e di riscaldamento nonché per spese di pulizia e di sgombero, -- PC 20: Fr. 41'105.- per il danno totale delle autovetture Cadillac Eldorado, targata \_\_\_\_\_ e Opel Corsa, targata \_\_\_\_\_ nonché per le spese di nuova immatricolazione, autonoleggio, trasporto ed altri costi, -- \_\_\_\_\_: Fr. 28'372,10 per il danneggiamento degli oggetti contenuti in un armadietto del garage ed all'interno dell'autovettura Opel Corsa, targata \_\_\_\_\_, per il danno totale all'autovettura Subaru Forester, targata \_\_\_\_\_, per la mancata locazione del parcheggio nonché per le spese di nuova immatricolazione, -- \_\_\_\_\_: Fr. 973,70 per spese di riparazione, pulizia e trasporto dell'autovettura Mercedes 270, targata \_\_\_\_\_, -- \_\_\_\_\_: Fr. 1'847,50 per il danneggiamento di indumenti da lavoro in un armadietto del garage, per spese di riparazione, pulizia dell'autovettura Subaru Outback, targata \_\_\_\_\_ e per le spese di autonoleggio, -- PL 10: Fr. 5'352.- per il danneggiamento dell'autovettura Land Rover Freelander e di una borsa in pelle, -- \_\_\_\_\_: Fr. 21'387,25 per il danno totale dell'autovettura Renault Laguna, targata \_\_\_\_\_ nonché per le spese di autonoleggio e di trasporto, -- \_\_\_\_\_: Fr. 800.- dichiarati per spese di pulizia al motoveicolo Aprilia Pegaso 650, targata \_\_\_\_\_, --

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_: Fr. 3'500.- per spese di pulizia degli uffici, -- \_\_\_\_\_: Fr. 387.- per spese di lavanderia, -- \_\_\_\_\_: Fr. 2'903,50 per perdita di guadagno e spese di pulizia, -- \_\_\_\_\_: Fr. 5'144.- per il danneggiamento di generi alimentari, perdita di guadagno e spese di pulizia, -- \_\_\_\_\_: Fr. 3'600.-- dichiarati per quattro mesi di inagibilità di sei posteggi interni, -- \_\_\_\_\_: con un danno non meglio quantificato per le spese di pulizia dell'ufficio sito al piano terreno, -- \_\_\_\_\_: con un danno non meglio quantificato per le spese di pulizia dell'appartamento sito al secondo piano, -- Dr. \_\_\_\_\_ e Dr. \_\_\_\_\_: con un danno non meglio quantificato per le spese di pulizia dello studio medico sito al piano terreno, -- \_\_\_\_\_: con un danno non meglio quantificato per spese di pulizia dell'ufficio sito al piano terreno, 2.3. a \_\_\_\_\_, il 09.12.2007, verso le ore 02.30, in Vicolo \_\_\_\_\_ dato fuoco con un accendino all'autovettura Opel Astra Caravan, targata \_\_\_\_\_ di B \_\_\_\_\_, occasionando un danno totale non meglio quantificato, così come la distruzione di alcuni documenti di legittimazione, di una sedia in ferro battuto e di un servizio di bicchieri del valore di circa Fr. 200.-, ritenuto come a seguito del propagarsi delle fiamme è stata danneggiata sia la facciata esterna che l'interno dell'immobile sito al numero civico 6 di Vicolo \_\_\_\_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_, con un danno preventivato di almeno Fr. 19'124.-, 2.4. a \_\_\_\_\_, il 28/29.12.2007, tra le ore 20.00 e le ore 08.00, in Via \_\_\_\_\_, in un parcheggio pubblico, dato fuoco con un accendino a degli stracci precedentemente sistemati sotto il pneumatico posteriore destro dell'autovettura Ford Mondeo, targata \_\_\_\_\_, di C \_\_\_\_\_, occasionando un danneggiamento al copertone ed al parafango di Fr. 1'261,15, 2.5. a \_\_\_\_\_, il 04.01.2008, verso le ore 02.15, in Via \_\_\_\_\_, dato fuoco con un accendino ad un rotolo di carta da cucina precedentemente sistemato sotto la ruota sinistra del rimorchio Gamo VKS 400, targato \_\_\_\_\_, accessorio per la vendita al dettaglio di generi alimentari, di proprietà di PC 2, occasionando un danno totale alla struttura del mezzo, ai relativi interni, agli elettrodomestici, alle bibite e alle derrate alimentari ivi contenute, stimato dalla parte civile in almeno Fr. 20'000.-, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS; 3. truffa per avere, agendo in correttezza con F \_\_\_\_\_, contro la quale si procede separatamente, a \_\_\_\_\_, nel periodo ottobre 2005 / luglio 2006, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere, ingannato con astuzia i funzionari dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, in particolare e benché in quel periodo già convivesse con la sopraccitata e le sue due figlie nel di lei appartamento di Via \_\_\_\_\_ 16 a \_\_\_\_\_, per essersi accordato con F \_\_\_\_\_ affinché quest'ultima omettesse di notificarlo presso l'indicato ufficio quale suo convivente, per permetterle di beneficiare di maggior sussidi cantonali rispetto a quelli cui avrebbe avuto diritto, riuscendo così a farle indebitamente incassare l'importo non dovuto di Fr. 3'150.-, pari a Fr. 315.- al mese per 10 mesi, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS; 4. denuncia mendace per avere, a \_\_\_\_\_, il 04.01.2008, in due verbali d'interrogatorio presso gli uffici del Commissariato della Polizia Cantonale, per provocare contro di loro un procedimento penale, denunciato all'autorità benché li sapesse innocenti: 4.1. A \_\_\_\_\_, quale autore dell'incendio di cui al punto 2.4 del presente atto d'accusa, 4.2. A \_\_\_\_\_ e J \_\_\_\_\_, quali autori degli incendi di cui ai punti 1, 2.1 e 2.2 del presente atto d'accusa, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 303 cfr. 1 CPS; 5. guida in stato di inattitudine per avere, a \_\_\_\_\_, il 03/04.01.2008,

circolato al volante dell'autovettura BMW 318, targata \_\_\_\_\_, in stato di ebbrezza (alcolemia minima 1,93 / massima 2,49 grammi per mille) fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.; 6. danneggiamento per avere, a \_\_\_\_\_, all'interno dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, nei giorni 10/12.11.2007, al fine di commettere il furto di lieve entità di cui al punto 7 del presente atto d'accusa, intenzionalmente tagliato la rete metallica che ricopriva la porta della cantina, causando un danno non meglio quantificato a PC 7, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS; 7. furto di lieve entità per avere, a \_\_\_\_\_, all'interno dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, nei giorni 10/12.11.2007, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, dopo aver forzato la porta di una cantina tagliandone la rete metallica, sottratto a danno di PC 7 due bottiglie di vino, per un valore complessivo di circa Fr. 20.-, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto art. 139 cfr. 1 CPS in relazione con l'art. 172ter cfr. 1 CPS; 8. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, ad \_\_\_\_\_, in alcune occasioni nel periodo marzo 2005 / dicembre 2007, complessivamente offerto gratuitamente a \_\_\_\_\_ circa due grammi di cocaina, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 19 cfr. 1 LStup; 9. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, nel periodo settembre 2005 / 04.01.2008, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 3 grammi) e di marijuana (ma almeno 5 grammi), fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 19a cfr. 1 LStup; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 92/2008 del 25.07.2008, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1. Espletti i pubblici dibattimenti - martedì 16 settembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 16:30 - mercoledì 17 settembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 17:50 Sono pervenuti alla Corte: · lo scritto 17 settembre PL 10 (doc. dib. 3); · lo scritto 16.9.2008 dell'avv. RC 2 (doc. dib. 1). Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale constata come l'accusato sia sostanzialmente reo confesso. Ritiene pacifiche le infrazioni alla LStup di cui ai punti 5., 6., 7., 8. e 9. dell'AA. Evidenzia che AC 1 ha pure ammesso di avere commesso il reato di truffa, l'inganno astuto stando nell'ottenimento delle dichiarazioni del vicino di casa PC 18 e della PC 1, conoscendo l'impossibilità pratica per lo Stato di verificarne la veridicità. Per quanto attiene all'imputazione di denuncia mendace, sottolinea come l'accusato abbia ammesso che era consapevole di causare con le sue affermazioni un procedimento penale a carico delle parti lese da questo reato. Ritiene che, al momento in cui ha reso la sua versione, non fosse ubriaco in misura tale da non capire cosa stesse facendo. Sottolinea l'astuzia, le macchinazioni e la lucidità dimostrate in questo caso e osserva come agli atti dell'accusato siano effettivamente seguiti provvedimenti degli inquirenti. Quanto al reato di incendio intenzionale sottolinea come la legge punisca la creazione di un pericolo e come questo reato sia uno tra i più pericolosi previsti dal CP. Distingue la creazione del pericolo con la sua realizzazione (che non è un elemento costitutivo del reato), spiegando che occorre un pericolo imminente che si realizzi una lesione, ad esempio un'intossicazione, non occorrendo invece che questo rischio si realizzi. Osserva si tratta di un reato intenzionale e che il dolo eventuale non basta. Ritiene che se l'autore sa che appiccando il fuoco creerà un pericolo, allora egli vuole il pericolo. Osserva come i fatti del punto 2. dell'AA siano ammessi. In relazione al punto 2.4. dell'AA considera che sussiste un dubbio sulla realizzazione degli elementi oggettivi del reato e quindi prospetta solo il tentativo. Quo al

punto 2.3. dell'AA, ritiene che oltre al danno vi sia stato anche il pericolo per l'incolumità pubblica. In merito ai punti 2.1. e 2.2. dell'AA, considera data la componente oggettiva del reato aggravato, ma ritiene che non vi siano sufficienti elementi per affermare che l'accusato abbia causato scientemente il pericolo. Quanto all'imputazione di incendio aggravato di cui al punto 1. dell'AA osserva come oggettivamente non vi sia alcun dubbio che l'incendio abbia creato un pericolo imminente per l'integrità delle persone (almeno nella forma dell'intossicazione da fumo e gas), indipendentemente dalla realizzazione di tale pericolo. Ritiene dato anche l'elemento soggettivo (l'incendio essendo stato appiccato nelle stesse circostanze di quello dell'11.4.2006; avendo ormai maturato esperienza negli incendi ad immobili; Testoni essendosene andato dal luogo dell'incendio; avendo egli ammesso di aver avuto la consapevolezza di aver creato una situazione di pericolo per le persone). Sulla scemata imputabilità osserva come AC 1 distingua il bene dal male, ma abbia difficoltà ad agire di conseguenza. Non si scosta dalla valutazione data dal perito, ossia il 30%. In merito alla commisurazione della colpa, ritiene grave la colpa dell'accusato per aver appiccato gli incendi, per i meschini ed egoistici motivi alla base del suo agire, l'esposizione al pericolo di numerose persone (tra cui anziani e bambini), la ripetitività dei suoi atti e l'escalation dimostrata nell'ultimo episodio, il lungo arco di tempo sul quale ha delinquito (rifiutando peraltro la possibilità di farsi aiutare da Ingrado per evitare la recidiva), l'abuso di bevande alcoliche che lo ha spinto ad agire, l'entità dei danni causati (che non sarà mai in grado di risarcire), la lucidità dimostrata nel incolpare terzi dei suoi atti, il disagio causato all'intera comunità. Considera grave la colpa anche per gli altri reati imputatigli. A fronte anche dei suoi precedenti penali in Italia ed in Svizzera, chiede la condanna dell'accusato ad una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi, da intendersi quale pena unica rispetto a quella di 25 giorni di detenzione di cui al DA 11.5.2005. Auspica che le misure vengano eseguite durante l'espiazione della pena. Chiede l'accoglimento delle pretese delle PC, la confisca del saldo del conto intestato all'accusato, il dissequestro nelle mani dell'avv. RC 1 delle chiavi del palazzo di via \_\_\_\_\_ 16 e il dissequestro del cellulare dell'accusato. § Il Difensore, per la sua arringa, il quale pone in evidenza la personalità dell'accusato che non è un piromane, ma una persona di scarsa istruzione e cultura, molto disturbata, che reagisce in modo sproporzionato alle offese subite. Evidenzia la profonda debolezza caratteriale di AC 1 e i suoi problemi di alcool, sottolineando come al momento degli incendi fosse gravemente ubriaco e osservando come anche gli stupefacenti ne abbiano alterato la coscienza, al di là del grado di scemata imputabilità indicato dal perito. Non contesta i fatti, salvo per la qualifica di incendio aggravato e di denuncia mendace. Osserva come il punto centrale della commisurazione della pena sia la colpa e la persona dell'autore. Spiega come AC 1 abbia due personalità completamente scisse, una tranquilla (come dimostrato anche dal suo comportamento in carcere) e l'altra condannabile. Sottolinea come l'accusato abbia già il 4.1.2008 ammesso le sue responsabilità pur dopo che, fuori di sé, aveva quasi incolpato terzi dei suoi atti. Ritiene che neppure l'incendio di cui al punto 1. dell'AA, mancando l'intenzione di creare un pericolo, costituisca un incendio aggravato. Osserva che l'accusa imputa a AC 1 che avrebbe potuto prevedere la creazione del pericolo, ma ritiene che ciò esuli dalle sue capacità cognitive. Pur ammettendo che si tratta di un reato di messa in pericolo, nega che il pericolo si sia realizzato. Nega quindi che si possa considerare una messa in pericolo aggravata. Rileva inoltre che, per tutta l'istruttoria predibattimentale, l'incendio di cui al punto 1. dell'AA è stato considerato un incendio semplice, salvo poi nell'AA. Chiede quindi che il reato venga derubricato in incendio semplice. Quanto alla denuncia mendace osserva che i fatti non

costituiscono il reato o, se sì, solo ad uno stadio molto precoce. Sottolinea il diritto dell'accusato di mentire, rilevando che la Polizia non gli ha peraltro creduto. Osserva poi che AC 1 ha confessato le sue responsabilità sempre nello stesso verbale, che era sì stato interrotto per il pranzo, ma che va valutato nel suo insieme. Evidenzia inoltre come abbia solo detto di aver visto le persone sul luogo, non di averle viste appiccare l'incendio. Rileva la poca gravità dei reati di furto, danneggiamento e dell'infrazione alla LCStr. Quanto ai reati LStup rileva come i quantitativi siano minimi e manchi completamente lo scopo di lucro. Quo alla commisurazione della pena, pone in evidenza la collaborazione e il corretto comportamento processuale dell'accusato. Chiede pure che si consideri, oltre al grado di scemata imputabilità valutato dal perito nel 30%, che in due casi ha agito da ubriaco. Auspica che la pena venga notevolmente contenuta rispetto alla richiesta del PP e che venga pronunciata una pena non superiore a tre anni, valutando quindi la possibilità di porla al beneficio della condizionale parziale. Accetta le due ( recte: tre ) richieste di risarcimento agli atti e non contesta il quantum dei danni. Rileva infine come il problema legato all'alcool sia molto migliorato durante la carcerazione preventiva ed è persuaso che la terapia prospettata avrà esiti positivi, a differenza di una pena lunga quanto quella proposta dal PP. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC

1 1. è autore colpevole di: 1.1. ripetuto incendio intenzionale, consumato e tentato per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo 11 aprile 2006 - 4 gennaio 2008, ripetutamente cagionato intenzionalmente un incendio con danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, rispettivamente, nella circostanza di cui al punto 2.4 dell'atto di accusa, per aver compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, e meglio per avere: 1.1.1. a \_\_\_\_\_, l'11 aprile 2006, appiccato un incendio nel piano cantina dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, occasionando un danno complessivo quantificato in almeno fr. 180'618.25; 1.1.2. a \_\_\_\_\_, il 9 dicembre 2006, appiccato un incendio nel garage dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 20, occasionando un danno complessivo quantificato in almeno fr. 465'878.05; 1.1.3. a \_\_\_\_\_, in Vicolo \_\_\_\_\_, il 9 dicembre 2007, appiccato un incendio alla vettura di proprietà di \_\_\_\_\_, occasionando un danno totale non meglio quantificato alla vettura e la distruzione di alcuni oggetti contenuti in essa per un valore di circa fr. 200.-, così come danni all'immobile sito al numero civico 6 di Vicolo \_\_\_\_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_, preventivati in almeno fr. 19'124.-; 1.1.4. a \_\_\_\_\_, il 28/29 dicembre 2007, in un parcheggio pubblico in Via \_\_\_\_\_, dato fuoco con un accendino a degli stracci sistemati sotto uno pneumatico della vettura di proprietà di \_\_\_\_\_, occasionando un danno al copertone ed al parafrangente di fr. 1'261.15; 1.1.5. a \_\_\_\_\_, il 4 gennaio 2008, appiccato un incendio al rimorchio, accessoriatato per la vendita al dettaglio di generi alimentari, di proprietà di PC 2, occasionando un danno totale alla struttura del mezzo e ai relativi interni, stimato dalla parte civile in almeno fr. 20'000.-; 1.1.6. a \_\_\_\_\_, il 4 gennaio 2008, appiccato un incendio al piano cantina dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, occasionando un danno complessivo quantificato in almeno fr. 139'312.30; 1.1.6.1. trattasi di reato aggravato, essendo stata scientemente messa in pericolo la vita o l'integrità delle persone; 1.2. truffa per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo ottobre 2005 / luglio 2006, agendo in correttezza con F \_\_\_\_\_, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere, in particolare essendosi accordato con la stessa affinché omettesse, contrariamente al vero, di notificarlo presso l'indicato ufficio quale suo convivente, ingannato con astuzia i funzionari dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, per permetterle di beneficiare di maggior sussidi cantonali

rispetto a quelli cui avrebbe avuto diritto, riuscendo così a farle indebitamente incassare l'importo non dovuto di fr. 3'150.-; 1.3. denuncia mendace per avere, a \_\_\_\_\_, il 4 gennaio 2008, in due verbali d'interrogatorio presso gli uffici del Commissariato della Polizia Cantonale, per provocare contro di loro un procedimento penale, denunciato all'autorità benché li sapesse innocenti: 1.3.1. A \_\_\_\_\_, quale autore dell'incendio di cui al punto 2.4 dell'atto di accusa; 1.3.2. A \_\_\_\_\_ e J \_\_\_\_\_, quali autori degli incendi di cui ai punti 1, 2.1 e 2.2 dell'atto di accusa; 1.4. guida in stato di inattitudine per avere, a \_\_\_\_\_, il 3/4 gennaio 2008, circolato al volante dell'autovettura BMW 318, targata \_\_\_\_\_, in stato di ebbrietà (alcolemia minima 1,93 / massima 2,49 grammi per mille); 1.5. furto di lieve entità per avere, a \_\_\_\_\_, all'interno dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, nei giorni 10/12 novembre 2007, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, dopo aver forzato la porta di una cantina tagliandone la rete metallica, sottratto a danno di PC 7 due bottiglie di vino, per un valore complessivo di circa fr. 20.-; 1.6. danneggiamento per avere, a \_\_\_\_\_, all'interno dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, nei giorni 10/12 novembre 2007, al fine di commettere il furto di lieve entità di cui al quesito 1.5., intenzionalmente tagliato la rete metallica che ricopriva la porta della cantina, causando un danno non meglio quantificato a PC 7; 1.7. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, ad \_\_\_\_\_, nel periodo marzo 2005 / dicembre 2007, in alcune occasioni, offerto gratuitamente a \_\_\_\_\_ complessivamente circa due grammi di cocaina; 1.8. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, nel periodo settembre 2005 / 4 gennaio 2008, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (almeno 3 grammi) e di marijuana (almeno 5 grammi); e meglio come descritto nell'atto d'accusa? 2. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 25 giorni di detenzione di cui al DA 11.5.2005 del Ministero pubblico di Lugano? 3. Ha agito in stato di scemata imputabilità? 4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura? 5. Deve essere ordinata una misura terapeutica stazionaria? 6. Deve essere ordinato un trattamento ambulatoriale? 7. Dev'essere condannato al pagamento di un'indennità alle parti civili, e se sì, in quale misura? 8. Deve essere ordinata la confisca, rispettivamente il sequestro conservativo: 8.1. del conto no \_\_\_\_\_ presso la UBS SA, sede di Manno, intestato a AC 1, con un saldo attivo, valuta al 4 gennaio 2008, di fr. 752.50; 8.2. del telefono cellulare Nokia no. IMEI 355539011168307 con scheda SIM Orange \_\_\_\_\_; 8.3. del portachiavi a forma di tartaruga con un chiave d'accesso allo stabile di Via \_\_\_\_\_ 16 a Lugano? Considerato, in fatto ed in diritto I. La Vita 1. AC 1, oggi trentatreenne, è nato a \_\_\_\_\_, nota località balneare delle Marche. Il padre, deceduto nel '94, aveva tre figli nati da un precedente matrimonio. Di professione faceva il cuoco sulle navi. La madre, tuttora vivente, ha fatto per anni l'inserviente presso vari alberghi ed in seguito la badante in una famiglia, sempre a \_\_\_\_\_. AC 1 ha un fratello minore, nato dal matrimonio dei genitori, che attualmente studia all'università. Riferisce di aver buoni contatti con la madre ed il fratello che studia, mentre con i fratellastri ha sempre mantenuto contatti piuttosto "blandi". Essendo i genitori spesso assenti per ragioni di lavoro, l'imputato ha raccontato di essere praticamente cresciuto presso la nonna materna, almeno fino a quando la madre, assunta quale baby sitter in una famiglia della zona, ebbe la possibilità di tenerlo con sé presso la famiglia dove lavorava. Frequentò con successo le scuole elementari ed in seguito boccìò la seconda media. Successivamente si iscrisse alle scuole regionali professionali da dove venne espulso a causa dell'abuso di bevande alcoliche. Infatti, già a tredici anni

avrebbe iniziato a bere in maniera smodata e, poco più tardi, a fumare stupefacenti. Ma è soprattutto l'abuso di alcol ad averlo accompagnato sin da piccolo per tutta la sua esistenza, tant'è che nel 2002 tentò pure una cura disintossicante in una clinica di \_\_\_\_\_.

Professionalmente è stato attivo quale aiuto panettiere presso la ditta di uno zio fin verso i 17 anni allorquando, per dissapori con lo stesso titolare legati al consumo di alcol, lasciò l'azienda per andare a fare lo scaricatore di porto fino alla chiamata alle armi. Durante il servizio militare il padre si ammalò gravemente e dopo qualche mese morì di ictus cerebrale. Terminati gli obblighi di leva, tornò a lavorare per lo zio per circa un anno e mezzo. Successivamente aprì una piccola ditta edile assieme ad un conoscente, ma gli affari non andarono bene. In seguito conobbe l'ex marito di F\_\_\_\_\_, la sua compagna degli ultimi anni, presso il quale venne assunto quale pittore. Nel 2001 si scoprì che tale ditta fungeva in realtà da copertura per traffici di stupefacenti. Fatto sta che il titolare venne arrestato e AC 1 rimase senza lavoro. Già prima dell'arresto del suo principale, AC 1 era diventato l'amante della di lui moglie, F\_\_\_\_\_, cittadina svizzera, madre di due figlie, che a metà del 2004 fece ritorno nel nostro paese per svolgere l'attività di cameriera in un bar di \_\_\_\_\_. Verso settembre 2004 AC 1 decise di raggiungerla. Fu così che si trasferì presso di lei in un appartamento sito in via \_\_\_\_\_ 16 a \_\_\_\_\_ di proprietà della PC 1. 2. Nel nostro paese AC 1 ha dapprima fatto l'aiuto panettiere presso il panificio \_\_\_\_\_ ed in seguito, in alternanza con varie attività saltuarie svolte per il tramite della Job Contact, è stato assunto quale aiuto cuoco presso il ristorante "\_\_\_\_\_" con uno stipendio mensile di ca. fr. 3'150.- al mese. Alle spese della casa provvedeva prevalentemente la compagna. A carico di AC 1 non risultano debiti. Al momento dell'arresto era al beneficio di un permesso B valido fino al 9 settembre 2012. 3. La relazione con la compagna è andata via via deteriorandosi tanto che i due vivevano ormai da diversi mesi da separati in casa. Le relazioni intime erano ormai inesistenti tanto che l'accusato ha spesso frequentato bordelli e saloni di massaggio: "Devo dire che la mia vita sentimentale è stata inizialmente "normale", in seguito, nell'ultimo periodo, intendo nell'ultimo anno, ho avuto numerose esperienze sessuali. Ho, infatti, iniziato a girovagare per i vari locali notturni del Cantone, avendo rapporti sessuali con prostitute e transessuali. Questo in quanto con F\_\_\_\_\_ era praticamente tutto finito, almeno a livello sessuale. Io allora ho cominciato a cercare altrove gli stimoli sessuali, trovandone nelle prostitute e anche nei transessuali e nel rapporto con coppie (orge di gruppo). Facendo sesso sia con uomini che con donne. Posso dire che frequentavo queste persone tre, quattro volte al mese. Per contro mi sentivo spesso con queste persone telefonicamente, facendo capo ai vari annunci erotici pubblicati sui vari quotidiani ticinesi. Comunque solo nel corso dell'ultimo anno ho fatto queste esperienze e solo dopo aver bevuto in quanto altrimenti non avrei mai avuto il coraggio. Devo anche dire che ho avuto queste esperienze solo ed esclusivamente con persone provenienti da questi locali, nel senso che non ho mai avuto relazioni con uomini o donne, al di fuori di queste frequentazioni. Quindi in pratica sono andato solo con prostitute o ho partecipato ad orge nei locali dove ciò accade..." (PS AC 1 13.2.2008) Con scritto 1. febbraio 2008 F\_\_\_\_\_ ha sottolineato come la relazione con il AC 1 debba essere considerata definitivamente chiusa (" tutto è finito "), decisione peraltro condivisa pure dall'accusato, che ha comunque ricevuto qualche visita in carcere da parte della ex compagna. 4. AC 1 non ha mai smesso il vizio di eccedere nel bere. Ha raccontato che sovente, dopo il lavoro, si recava al bar e si ubriacava prima di far rientro a casa. A volte ha fumato spinelli e sniffato pure cocaina. Con decreto d'accusa 11 maggio 2005 è stato condannato alla pena di 25 giorni di detenzione con la condizionale per tre anni ad al

pagamento di una multa di fr. 1'000.- per circolazione in stato di ebbrezza, infrazione e contravvenzione alla LStup. La Sezione della circolazione gli ha quindi fatto ordine di non circolare in Svizzera a tempo indeterminato imponendogli di sottoporsi a regolari controlli presso il centro Ingrado. Il 12 agosto dello stesso anno la Sezione degli stranieri gli ha pure notificato una formale diffida a comportarsi in modo socialmente corretto, pena l'adozione di provvedimenti quali l'allontanamento. Tornando ai controlli medici tramite il centro Ingrado, essi avrebbero dovuto essere effettuati a sorpresa onde consentire una corretta valutazione. E' per contro emerso che l'accusato si è accordato con la segretaria del dott. \_\_\_\_\_ presentandosi sempre di mercoledì mattina. Da qui la diagnosi dello stesso dott. \_\_\_\_\_: " L'idoneità alla guida è da ritenere sicura, la prognosi eccellente ". Fatto sta che, nonostante le perplessità già allora espresse dai responsabili del centro Ingrado, AC 1 è per finire stato riammesso alla guida a far tempo dal 25 settembre 2005. 5. AC 1 ha pure precedenti in Italia. Dall'estratto del casellario italiano risultano infatti 5 condanne e meglio: - 10 giugno 1996: al pagamento di una multa di Lit. 50'000.- per molestie; - 26 novembre 1999: a un anno e sei mesi di reclusione con la condizionale ed al pagamento di una multa di Lit. 300 mila per estorsione; - 20 settembre 2001: a 10 mesi e 20 giorni di reclusione con la condizionale per calunnia; - 28 settembre 2001: a 5 giorni di arresto sostituiti con una multa di Lit. 300 mila per ebbrezza al volante; - 4 giugno 2004: a 5 giorni di arresto sostituito con Euro 190 di multa per ebbrezza al volante. AC 1, sia che sia, prima del suo arresto per i fatti di cui in rassegna, non è mai stato in carcere. 6. Quanto al suo futuro ha ribadito in aula di accettare l'allontanamento dal nostro paese che le autorità amministrative pronunceranno una volta cresciuto in giudicato il presente giudizio e di avere l'intenzione di rientrare dalla madre e di sottoporsi ad una cura disintossicante che gli consenta di star definitivamente lontano dall'alcol e, quindi, di trovarsi un lavoro e vivere una vita normale. II. Le circostanze dell'arresto 1. Dal rapporto di arresto 4 gennaio 2008 si apprende: " In data odierna, verso le ore 02.40, veniva chiesto l'intervento dei reparti mobili della Polizia cantonale poiché a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ 16, era stato segnalato un incendio in un immobile abitativo. L'origine dell'incendio veniva stabilito essere nei locali adibiti a cantina. Il sopralluogo effettuato dalla Polizia scientifica nel corso della mattinata, poteva accertare che le cause scatenanti erano dovute al dolo e con più punti di propagazione delle fiamme. In concomitanza con i primi accertamenti inerenti le cause dell'incendio, i colleghi della Polizia Comunale di \_\_\_\_\_, durante un normale controllo della circolazione stradale, avevano modo di fermare e controllare il rubricato. Questi era in un evidente stato alterato a causa dei fumi dell'alcol e di conseguenza veniva accompagnato negli uffici dei reparti mobili a Noranco per la prassi circa la constatazione di guida in stato di inattitudine. Dal controllo del nominativo emergeva che AC 1 era già stato oggetto di inchiesta in relazione ad un incendio avvenuto in data 09.12.2006 a \_\_\_\_\_ su Via \_\_\_\_\_ 20. Oltre a ciò, gli agenti notavano che AC 1 aveva le mani sporche, come se fosse entrato in contatto con del materiale bruciato (fuliggine). Si procedeva quindi ad un ulteriore e più approfondito interrogatorio, dove inizialmente l'accusato negava categoricamente il suo coinvolgimento. Di seguito modificava la sua versione, indicando quali probabili autori due suoi conoscenti i quali sarebbero stati da lui visti nel garage dello stabile in Via \_\_\_\_\_ 20, il 09.12.2006, poco prima che divampasse l'incendio. Dando seguito alle sue dichiarazioni, si procedeva ad identificare le due persone, una delle quali veniva rintracciata ed assunta a verbale. Nel contempo, notando che la versione di AC 1 era poco credibile, si approfondivano ulteriormente le sue dichiarazioni. AC 1 continuava ad accusare dei fatti A \_\_\_\_\_ (suo conoscente ed ex

vicino di casa) nonché J \_\_\_\_\_ (persona che gli ha tinteggiato l'appartamento al momento del trasloco). Da parte nostra, dopo aver effettuati i controlli che le circostanze richiedevano, si raggiungeva il convincimento che la versione resa da AC 1 era inveritiera. Si procedeva così alla perquisizione domiciliare del AC 1 dalla quale però nulla emergeva. Durante la successiva audizione, dietro precise contestazioni, AC 1, finalmente non poteva far altro che ammettere le proprie responsabilità inerenti l'incendio constatato questa notte in Via \_\_\_\_\_ 16. A fronte di ulteriori contestazioni, ammetteva pure di essere l'autore dell'incendio scoppiato nello stabile di Via \_\_\_\_\_ 20 a \_\_\_\_\_ in data 09 dicembre 2006. A precisa richiesta, sui motivi che lo hanno indotto a compiere gli incendi, AC 1 ha motivato il tutto con dei rancori personali nei confronti del custode dello stabile in Via \_\_\_\_\_ 16 (H \_\_\_\_\_) il quale, a suo dire, gli avrebbe mancato di rispetto in più occasioni. Per quanto concerne l'incendio di Via \_\_\_\_\_ 20, la sua rabbia era dovuta ad una disdetta di un contratto per un posteggio coperto, intimatagli dall'amministrazione e a suo dire ingiustificata." 2. In realtà AC 1 venne fermato al volante della vettura BMW \_\_\_\_\_, intestata alla F \_\_\_\_\_, da una pattuglia della Polizia comunale di \_\_\_\_\_ che lo aveva notato ripartire a forte velocità. Il tasso di alcolemia riscontrato a quel momento è risultato essere variante tra l'1,93 ed il 2,49 per mille. III. I fatti dell'atto di accusa L'imputato è reo confesso. In ordine cronologico, i fatti possono così essere riassunti, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione in atti. 1. L'accusato ha ammesso che sin dal suo trasferimento nel nostro paese ha saltuariamente fatto uso di droghe quali la cocaina e la marijuana. In qualche occasione ha pure offerto cocaina ad una sua amica, tale \_\_\_\_\_: "... per quel che concerne gli stupefacenti preciso che, dal marzo 2005 sino al giorno del mio arresto, avrò consumato al massimo cinque grammi di marijuana, sostanza che non ho mai comperato ma che mi è stata offerta da conoscenti occasionali sia al \_\_\_\_\_ che nel Luganese in situazioni simili a quella descritta per i fatti del 04.01.2008. Queste offerte gratuite da parte di terzi saranno avvenute un 10/15 volte. Per quel che concerne invece la cocaina e sempre nello stesso periodo, dichiaro che l'ho comperata per il tramite di certa \_\_\_\_\_ che abita ad \_\_\_\_\_ a cui anticipavo i soldi. Tramite lei, sempre ad \_\_\_\_\_, avrò comperato un 5 grammi di cocaina, che ho consumato ad \_\_\_\_\_ offrendone in minima parte a \_\_\_\_\_. Stimo queste offerte in circa 2 grammi di cocaina." (MP 08.02.2008). I reati di cui a n. 8 e 9 dell'atto d'accusa, ammessi, meritano piena conferma. 2. Nel 2005 AC 1, benchè abitasse presso la sua compagna, ha dichiarato di vivere presso il vicino PC 18, affinché l'amica continuasse a percepire maggiori sussidi: "...per precisare che giunto in Svizzera io ho abitato in Via \_\_\_\_\_. Dopo sono andato in Via \_\_\_\_\_ 16 e benchè abitassi stabilmente da F \_\_\_\_\_, formalmente ero inquilino di PC 18. Ciò sarà durato per un sei o sette mesi cioè fino a quando è stato fatto un nuovo contratto di locazione intestato sia a me che a F \_\_\_\_\_. Ciò è stato anche fatto poiché così facendo, cioè non figurando come conduttore con un'entrata in famiglia, F \_\_\_\_\_ poteva continuare a beneficiare degli assegni famigliari dell'ufficio statale competente di Bellinzona e ciò per un importo di circa fr. 500.-mensili. Era un assegno di assistenza che gli dava l'ufficio di Bellinzona e non aveva niente a che vedere con le figlie. Dichiaro che sono io che ho avuto questa idea e ne ho parlato con F \_\_\_\_\_ che si è dichiarata d'accordo. Preciso rispondendo al PP che la decisione di poi fare un contratto intestato ad entrambi è avvenuta poiché eravamo stati "scoperti" nel senso che erano arrivate delle lettere in questo senso dalla diocesi o dall'ufficio statale. Se non le avessimo ricevute forse avremmo continuato." (MP 08.02.2008). Da qui l'accusa di truffa esposta al n. 3 dell'AA. Il reato, peraltro incontestato,

merita conferma senza ulteriori considerazioni, tali false indicazioni avendo consentito alla donna di percepire sussidi non dovuti per complessivi fr. 3'150.-. 3. AC 1 si è reso protagonista di diversi incendi intenzionali, commessi tutti per futili motivi e, a suo dire, in preda all'alcol. Verranno qui di seguito riassunti i fatti essenziali, rinviando per il resto il lettore agli atti d'inchiesta. a) Martedì 11 aprile 2006 andò a fuoco il palazzo di via \_\_\_\_\_ 16 dove abitava l'accusato. Nel rapporto di Polizia si legge: “ La mattina di martedì 11 aprile 2006, verso le ore 05.40, a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ 16 - ci fu il primo incendio commesso da AC 1, ai danni dello stabile abitativo conosciuto con il nome di “ \_\_\_\_\_ ”. Verso le ore 05.40/05.45 l'inquilina PC 7, residente al piano terra dell'immobile indicato, fu svegliata da rumori, descritti dalla medesima come “un oggetto pesante trascinato al suolo”, provenienti dall'esterno dell'appartamento. In un primo momento la donna pensò a dei ladri introdottisi nel palazzo, mentre successivamente, percependo odore di bruciato, ebbe modo di capire che si trattava di un incendio. In queste circostanze notò che dallo spiraglio sotto la porta principale, del fumo si stava sprigionando all'interno dell'appartamento. Dopo aver svegliato la figlia, le riferiva di chiamare i pompieri, riuscendo nel frattempo a sigillare la porta ed evitare così che altro fumo entrasse nei locali. Alle ore 05.50, \_\_\_\_\_, compose il 117. Per il tramite degli agenti di polizia venivano allertati i pompieri che, tempestivamente, raggiungevano il luogo dell'incendio. Al loro arrivo l'origine delle fiamme venivano localizzate nel seminterrato adibito a cantine, dove erano stati costruiti dei box, con pareti divisorie composte da una struttura in legno. Le fiamme venivano estinte alle 06.35. Oltre ai pompieri, intervenivano i reparti mobili della Polizia Cantonale, la polizia città di \_\_\_\_\_, e precauzionalmente i militi di Ticino Soccorso. In quelle circostanze, considerando la forte presenza di fumo, i pompieri, coadiuvati dalla polizia comunale, decidevano di procedere ad un'evacuazione totale delle persone presenti. Nella mattinata interveniva pure la polizia scientifica che procedeva alla fissazione dello stato dei luoghi mediante documentazione fotografica, nonché alla stesura di un rapporto tecnico. Gli accertamenti effettuati sul posto, hanno permesso di stabilire che la porta d'accesso della cantina oggetto dell'incendio, presentava segni di scasso. (...) Al fine di assumere informazioni utili all'inchiesta, gli inquirenti ebbero modo di interrogare tutti gli inquilini dello stabile. La quasi totalità degli affittuari riferirono di aver notato persone estranee aggirarsi all'interno del palazzo, ed in particolare nel piano seminterrato. A loro giudizio, era proprio il custode dell'immobile abitativo, signor H \_\_\_\_\_, che permetteva l'accesso a queste persone, con l'intento di mettere a loro disposizione un alloggio, facendoli pernottare nelle cantine o nella lavanderia condominiale. Il custode, interrogato in merito, ammetteva di aver permesso a delle persone estranee di accedere al piano seminterrato, precisando come una di queste persone era di origine straniera e priva di un permesso (n.d.r.: per l'ospitalità offerta a questa persona priva di permesso H \_\_\_\_\_ è stato denunciato per aiuto al soggiorno illegale). Questo suo agire, era da ricondurre, in buona sostanza, a motivi umanitari. Fu proprio questo fattore, ovvero l'impossibilità di stabilire chi e quante persone avessero accesso al palazzo, nonché la mancanza di un movente preciso in rapporto al box incendiato, che non permise all'epoca, di avanzare sospetti nei confronti di una persona precisa. In effetti, dalla deposizione di PC 16, usufruttuaria del box, emergeva come ella non aveva avuto problemi con nessuno, sia nei confronti di persone che risiedevano nell'immobile, che con persone estranee al condominio. Per completezza, veniva interrogato pure il figlio \_\_\_\_\_, residente nell'appartamento della madre, ma nulla emerse. (...) Solo l'arresto di AC 1, e le successive ammissioni e descrizioni dei fatti, permettevano di far piena luce sulla dinamica

dell'incendio e sui motivi che lo avevano portato a compiere tale atto. La ragione del gesto è da ricondurre in buona sostanza al rapporto di amicizia e confidenza tra l'ex convivente di AC 1, F \_\_\_\_\_, e PC 16, affittuaria del box andato in fiamme. A dire dell'accusato, quest'ultima era troppo invadente e s'intrometteva nella loro vita sentimentale. Una sera, decideva così, usando la terminologia dell'accusato, di fargliela pagare..." Così AC 1: " Di fatto, le frustrazioni che avevo emergevano in maniera esasperata ed i torti che normalmente riuscivo a gestire. Quindi, una sera di inizio aprile, dopo aver terminato di lavorare, mi sono fermato al \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ ed ho bevuto molto. Penso di essere rientrato a casa direttamente, senza passare per altri locali, ed ero ubriaco. Ho parcheggiato la mia vettura all'esterno del mio domicilio e mi sono incamminato verso casa; ad un certo punto ho iniziato a fumare e mi sono attardato all'esterno rimuginando sui motivi per cui avevo litigato con la mia compagna. Ero quindi arrivato alla conclusione, che il nostro litigio era da imputare ad una nostra vicina che continuava a presentarsi a casa nostra, parlare di gatti, facendo i tarocchi alla mia compagna e quindi in sostanza a rompere le scatole. Questo mio pensiero mi ha portato a decidere di fargliela pagare e di conseguenza ho pensato di scendere in cantina e dare fuoco ai suoi oggetti. Ho quindi attuato quanto avevo in mente e dopo essere sceso nei sotterranei, mi sono diretto verso il suo box - cantina, e con l'accendino ho dato le fiamme ad alcuni sacchi di vestiti presenti. Ho visto che una fiammella iniziava ad ardere e a quel momento sono risalito in casa. Io pensavo che il fuoco si sarebbe limitato al sacco dei vestiti da me incendiato. (...) Dopo essere risalito in casa, e trascorse alcune ore in sala, ho udito le sirene dei pompieri ed ho capito che avevo fatto una cazzata; questi intervenivano per spegnere l'incendio che avevo appiccato io. Ho cominciato ad avere paura che mi scoprissero visto il "casino" che avevo creato, ma non ho detto nulla anche per paura della figura che avrei fatto." (PS 08.01.2007, recte: 2008 ). La vittima designata è tale PC 16, che abitava nello stesso palazzo: si tratta di una signora di ca. 70 anni che per la verità ha dichiarato di aver incontrato qualche volta F \_\_\_\_\_ e di averla ascoltata, senza darle particolari consigli, precisando che, semmai, aveva avuto delle discussioni con un'altra locataria che l'aveva accusata di essere responsabile di un precedente incendio, avvenuto nel 2004, di origine colposa. Che dire: alla PC 1 converrebbe aumentare la frequenza delle benedizioni dello stabile che appare, da questo profilo, alla luce dei fatti, piuttosto maledetto. Quanto ai danni si rinvia al testo stesso dell'atto di accusa (n. 2.1.) che fa stato delle cifre notificate dalle parti danneggiate. b) Il 9 dicembre 2006 AC 1 mandò in fiamme il palazzo di via \_\_\_\_\_ 20, nel seminterrato del quale aveva preso in locazione un posteggio. Anche in tal caso per motivi del tutto irrilevanti. Dal rapporto di Polizia si apprende: " La mattina di sabato 9 dicembre 2006, verso le ore 01.30, a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ 20 - ci fu il secondo incendio commesso da AC 1, ai danni dello stabile abitativo conosciuto con il nome di " \_\_\_\_\_ ". Verso le ore 01.30, l'allora testimone AC 1, compose il 117, segnalando di aver udito un odore acre, di bruciato, provenire dall'interno dell'autorimessa; nella stessa usufruiva di un parcheggio. A seguito della segnalazione, gli agenti di polizia allertavano i pompieri che, tempestivamente, raggiungevano il luogo dell'incendio. Al loro arrivo l'origine delle fiamme venivano localizzate nell'autorimessa della residenza. Sul posto intervenivano i pompieri, i reparti mobili della Polizia Cantonale, la polizia città di \_\_\_\_\_, e precauzionalmente i militi di Ticino Soccorso. In quelle circostanze, considerando la forte presenza di fumo, le forze dell'ordine procedevano all'evacuazione completa delle persone presenti. Solo nella mattinata, quando l'incendio era stato spento completamente ed il calore all'interno della struttura si era attenuato, interveniva la polizia

scientifiche che procedeva alla fissazione dello stato dei luoghi mediante rilievi fotografici, nonché alla stesura di un rapporto tecnico.” In quell'occasione fu proprio AC 1 a chiamare la Polizia. Venne sentito quale testimone e negò ogni responsabilità affermando: “ Finito il lavoro ho preso la vettura BMW targata \_\_\_\_\_, di proprietà di F \_\_\_\_\_, ed ho raggiunto il posteggio sotterraneo numero 1c sito nello stabile di Via \_\_\_\_\_ 20. Quando sono entrato nel garage la porta di accesso al garage era aperta. Intendo dire che non ho dovuto utilizzare il telecomando per poter aprire il portone. Questi era come detto aperto. Entrato nel sotterraneo, mi sono diretto al posteggio 1c sito di fronte al portone di accesso al garage. Appena posteggiata l'auto, ho spento il motore ed ho aperto la portiera per poter scendere dal veicolo. A quel momento udivo dei rumori come di qualcosa che veniva spostato. Io istintivamente mi voltavo verso questi rumori, che provenivano dal fondo del garage, nella zona dove si trova un armadietto, dietro ad una colonna. Alla sinistra rispetto al mio posteggio. Guardando verso l'armadietto notavo dei movimenti, o meglio delle ombre, non so indicare se fosse stata una o più ombre, che si spostavano davanti all'armadietto. In pratica vedevo queste ombre davanti all'armadietto ma non saprei dire se fosse una o più persone. Io non mi sono preoccupato più di quel tanto, ma comunque ho preferito accelerare il passo e sono uscito dal garage passando dal portone di accesso per le auto. Mi sono così recato al mio domicilio dove mi accorgevo subito che avevo lasciato il telecomando nell'auto. Ovviamente a corsa ritornavo al garage, questo in quanto se il portone si fosse nel frattempo chiuso, il mattino seguente non avrei potuto scendere nel garage per prendere l'auto. Infatti non ho la chiave del portone dello stabile per poi scendere in garage. Giunto al portone, ovviamente questo si era già richiuso. Io allora stavo ritornando sui miei passi per tornare a casa quando dai finestrini laterali del garage notavo del fumo denso colore bianco uscire. Subito mi preoccupavo di andare all'entrata dello stabile e di suonare i campanelli degli appartamenti dicendo a chi rispondeva che c'era una puzza strana e del fumo. Se non sbaglio una inquilina di nome \_\_\_\_\_ mi apriva la porta ed io entravo nello stabile e scendevo verso il garage. Qui mi accorgevo che vi era un fumo densissimo colore bianco e che era impossibile proseguire. Ritornavo quindi indietro e telefonavo alla Polizia segnalando un probabile incendio. Subito dopo aver telefonato ritornavo ai campanelli e citofonavo nuovamente a tutti gli inquilini dicendo loro di che c'era qualcosa di strano in garage. Poco dopo giungeva la Polizia ed i Pompieri. A precisa domanda rispondo che non ho visto persone entrare o uscire dal garage mentre mi trovavo davanti allo stabile e nemmeno ho visto chiaramente persone mentre stavo posteggiando l'auto.” (PS 09.12.2006). Tale versione la ribadì pure in un'intervista che rilasciò lo stesso giorno alla TSI in occasione di un servizio andato in onda durante “ Il Quotidiano ”, noto programma di cronaca locale: disse di aver visto tutto ed effettivamente aveva proprio visto tutto. Come riferito, le versioni rilasciate “all'epoca” da AC 1 lasciavano alcune perplessità. Le ombre intraviste, l'impossibilità di riferire agli inquirenti il numero delle supposte persone, il completo disinteresse alle possibili persone all'interno dell'autorimessa, ecc., creavano negli inquirenti il sospetto che la realtà dei fatti potesse essere diversa. Ci fu quindi un secondo interrogatorio, nel quale si volevano approfondire con dei dettagli la sua situazione professionale nonché cosa aveva fatto quella sera. Successivamente venne interrogata la datrice di lavoro di AC 1, la quale esclude che la sera dei fatti l'allora testimone avesse lavorato nel suo ristorante. La donna riferì che AC 1, da metà stagione 2006, era divenuto inaffidabile e ingestibile, a causa delle svariate assenze dal lavoro, dei continui ritardi e a volte, del suo stato psico-fisico alterato. Venne nuovamente verbalizzato AC 1, questa volta nella veste di indiziato, ma negò categoricamente il suo coinvolgimento

nell'incendio. Ribadì insistentemente che la sera dei fatti aveva svolto normalmente la sua attività professionale sino alle ore 00:30. Vennero quindi effettuati ulteriori e approfonditi controlli circa la sua presenza, la sera dei fatti, al ristorante “\_\_\_\_\_”, a seguito dei quali emerse che la datrice di lavoro si era sbagliata; AC 1 era stato presente al ristorante nel quale aveva lavorato, sino alle 00:30 del 12 dicembre 2006. Nonostante i numerosi sospetti emersi, ovvero l'incendio avvenuto pochi mesi prima nell'immobile in cui AC 1 risiedeva, un secondo incendio dove egli aveva in affitto un parcheggio e la dinamica dei fatti che lasciava delle perplessità, non si riuscì a provare, con elementi concreti, il coinvolgimento dell'indiziato negli atti criminosi. Anche in questa circostanza, come avvenne per il primo incendio, la mancanza di un movente preciso in relazione ai veicoli incendiati, non permise all'epoca di progredire nelle indagini. AC 1 ha ammesso le sue responsabilità solo dopo il suo arresto: “ Da parte mia non ce la faccio più a tenermi dentro queste cose e confesso che sono io l'autore dell'incendio avvenuto la notte del 09.12.2006 in cui avevo appiccato il fuoco ad alcune macchine nei garage sotterranei dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 20. Uscito mi ero però preoccupato di chiamare gli inquilini per farli uscire. In quel caso avevo dato fuoco al garage perché ci avevano dato la disdetta per il posteggio ed io reputavo ingiusta questa cosa e, preso dalla rabbia, e dall'alcool, ho agito in quel modo.” (PS 04.01.08). Quanto a movente e modalità, sempre AC 1: “ All'interno del garage, appena sceso dall'auto, ho visto il veicolo di un membro dell'amministrazione con il quale avevo avuto verbalmente dei diverbi a causa di rimproveri che mi muoveva circa il mio rientro a tarda notte e dai conseguenti rumori che causavo aprendo il garage, la rabbia ha cominciato a montare e divenire incontrollabile. Ho visto che sopra l'armadietto posizionato di fronte della macchina vi era un piccolo cuscino che ho preso con l'intenzione di usarlo per incendiare l'auto di questa persona. L'ho quindi posizionato sotto le ruote anteriori di una macchina rossa, che sapevo essere di questa persona, ed ho acceso il fuoco al cuscino usando l'accendino che ho sempre con me. Sono subito uscito dal garage, dirigendomi verso casa e fumandomi una sigaretta. In queste circostanze ho sentito un forte "botto" e sono ritornato sui miei passi per vedere attraverso le finestre del garage. Ho subito notato che vi erano delle fiamme ed ho capito che avevo fatto l'ennesima cazzata. ADR: che ho chiamato i pompieri per farli intervenire in quanto le fiamme si stavano propagando. Dopo aver allertato i pompieri, ho suonato i campanelli degli inquilini al fine di avvertirli e farli evacuare in quanto avevo percepito che il fumo si stava diffondendo. Poi visto il trambusto, non ho più avuto il coraggio di fare nulla e così ho inscenato la mia personale verità, dichiarandomi teste e di aver visto due sconosciuti quando ero rientrato nei garage poco prima dell'incendio. Il mattino dopo, sono stato contattato dalla polizia e sono stato interrogato come testimone. Ho pure rilasciato una piccola intervista alla televisione in cui dicevo che avevo sentito dei rumori e, dopo aver notato le fiamme, ho allertato i pompieri ed i vicini. Cercavo di "coprire il fatto" che ero stato io a provocare intenzionalmente l'incendio. ADR: che mentre stavo mettendo il cuscino sotto la ruota della vettura e appiccavo il fuoco, pensavo che gliela avrei fatta pagare a quella persona. ADR: che non so perché uso il fuoco per dar sfogo alle mie frustrazioni, ma devo dire che non ho mai pensato a qualche altro metodo. Il fuoco è veloce e più distruttivo. Comunque tengo a precisare che non ho nessuna "passione" per il fuoco e questo non provoca alcuna sensazione particolare; in effetti, dopo aver dato alle fiamme qualcosa, di solito mi allontano e non sto a guardare. (...) ADR: che mentre effettuavo gli incendi, non portavo dei guanti in quanto gli atti non erano premeditati. Erano frutto unicamente di raptus di rabbia. D1: Per quale motivo, per l'incendio avvenuto il 09.12.2006 a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ 20, sentito quale

indiziato, aveva acconsentito nel sottoporsi al test DNA sapendo di essere l'autore? R1: Perché ho pensato che gli inquirenti non avrebbero trovato nessun tipo di DNA in quanto il fuoco è distruttivo e non avrebbe permesso dei rilievi del genere. Sicuro che tracce di DNA sui luoghi dove io avevo appiccato l'incendio non ve n'erano, ho deciso di pure acconsentire a questa pratica sapendo che non mi avrebbero scoperto.” (PS AC 1 08.01.2007, recte: 2008 ). Per quel che è dei danni si rinvia, anche in questo caso, al testo dell'atto d'accusa (n. 2.2.). c) Non pago delle citate performance, fors'anche per variare un po' il genere di reato, tra il 10 ed il 12 novembre 2007, AC 1 rubò pure, dalla cantina di PC 7, inquilina di un appartamento del medesimo palazzo, due bottiglie di vino (del valore di ca. fr. 20) che si scolò in poco tempo. Per compiere tale atto tagliò pure la rete metallica che delimita la cantina. Da qui le accuse di furto e di danneggiamento esposte ai n. 4 e 5 dell'AA. d) Il 9 dicembre 2007, ossia a un anno esatto dall'incendio del palazzo di via \_\_\_\_\_ 20, AC 1 ricominciò ad appiccare il fuoco. Questa volta lo fece a danno della vettura di tale B \_\_\_\_\_ per vendicarsi di una reazione di gelosia che il suo compagno avrebbe avuto nei di lui confronti dopo che la donna gli si sarebbe strusciata contro durante un momento passato al bar a bere alcol. Così AC 1: “ Con il passare del tempo in carcere, e continuando a riflettere, sono emersi nella mia testa dei flash, in cui ricordo di aver perpetrato, in almeno un caso, di aver incendiato un veicolo, o di aver tentato di farlo. Rammento che era nel fine settimana dell'8/9 dicembre 2007. In quel fine settimana avevo operato il trasloco e la settimana prima avevo noleggiato un furgone all'IKEA, telefonando a questa ditta. Ricordo che il sabato pomeriggio, 08.12.2007, ho riportato il furgone all'IKEA, penso fossero le 15.00, e dopo aver riportato il veicolo a casa al nuovo indirizzo di Via \_\_\_\_\_ sono uscito a piedi da solo. Mi sono recato al chiosco, il quale è ubicato in Via \_\_\_\_\_, vicino al ristorante \_\_\_\_\_ per bere birra. Sono rimasto in quel luogo un paio d'ore, penso fino alle 20.00, e successivamente rammento che ho avuto un diverbio con una donna in quanto lei mi stava troppo vicino e per intenderei si “strusciava” contro di me. Ad un certo punto, nel locale è entrato il marito di questa signora che, geloso, mi ha detto delle frasi in quanto non gli piaceva il comportamento della consorte. Sono quindi uscito, verso le 20.00/20.15 e sono rientrato al mio domicilio nuovo. Ricordo di essere rimasto nell'appartamento una mezzoretta circa, ed essendo F \_\_\_\_\_ al vecchio indirizzo, sono nuovamente uscito con l'intenzione di recarmi all'abitazione di Via \_\_\_\_\_ da F \_\_\_\_\_. Durante il tragitto ho chiamato F \_\_\_\_\_, chiedendole se voleva mangiare una pizza. Lei rispondeva di aver già cenato con le figlie. Ho allora deciso di fermarmi al ristorante \_\_\_\_\_ di Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per mangiare qualcosa. Sono rimasto in questo luogo per circa un'oretta, forse anche di più, mangiando qualcosa e bevendo una bottiglia di vino bianco. Finita la cena, penso di essere andato direttamente al ristorante \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e qui ho continuato a bere vino. Sono rimasto nel locale sino alla chiusura, che è avvenuta circa alla 01.30, ed in seguito sono uscito girovagando nei pressi della Banca finendo ad un certo punto in un viottolo a \_\_\_\_\_. Da quel momento ho dei flash, e mi vedo mentre cerco di incendiare un'auto. Non ho peraltro ricordi di che auto fosse, se ha preso o no fuoco. ADR: che mentre mi trovavo al \_\_\_\_\_, mentre ne uscivo alla chiusura, ho incrociato il marito della signora menzionata in precedenza (quella che si strusciava), e con lui ho avuto ancora una discussione verbale. Lui era arrabbiato con la moglie e se l'era presa nuovamente con me per il comportamento di sua moglie. Penso che dopo il diverbio avuto con quella persona, di cui non conosco il nome, e il molto alcool bevuto, sono stato colto dalla solita rabbia che non riesco a controllare. Infatti, quando stavo rientrando a casa, dopo aver girovagato senza

una meta fissa, mi sono recato in questo vicolo e qui ricordo di aver dato alle fiamme una vettura. ADR: non ricordo l'auto in questione e se questa fosse il veicolo della persona con cui ho litigato o sia in relazione con queste persone. Facendo mente locale, mi ricordo che l'auto a cui ho dato fuoco era il veicolo della persona con cui ho litigato. Infatti, mentre stavo uscendo dal ristorante \_\_\_\_\_, l'ho visto scendere dall'auto e venirmi in contro. Abbiamo discusso e terminato il diverbio, me ne sono andato girovagando nei pressi della banca a \_\_\_\_\_. Penso verso le 03.00, mentre rientravo al nuovo domicilio, ho notato la vettura e con l'accendino dato alle fiamme il veicolo. Non so spiegare nel dettaglio in che parte dell'auto ho appiccato le fiamme, ma so ricordo di averlo fatto. ADR: che effettivamente, parlandone con gli inquirenti, narrando la storia e i flash, posso dire che sono sicuro di aver appiccato le fiamme a questa auto. ADR: la mia intenzione, in quelle circostanze era fargliela pagare e volevo dargli fuoco alla sua vettura per distruggergliela. Non volevo far male a nessuno ma unicamente prendermela con quella persona in quella maniera. ADR: In questa circostanza, come in tutte le altre occasioni in cui ho incendiato qualcosa, la mia intenzione era quella di creare il maggior danno possibile senza far male a nessuno. Quando incendiavo i veicoli, la mia intenzione era quella di arrecare il maggior danno possibile, se bruciava completamente ero contento. Questo relativo allo stato d'animo che avevo al momento in cui appiccavo gli incendi. Infatti, ricordo la mattina dopo aver incendiato il veicolo di C \_\_\_\_\_, vedendo che la macchina non era bruciata completamente, ho avuto come una sensazione di sollievo. Con questo voglio dire che, dopo aver acceso il fuoco volevo che tutto il veicolo bruciasse mentre la mattina dopo, vedendo che non era così, ed essendo sobrio, ero felice che non fosse accaduto quanto volevo la sera.” (PS 13.02.2008). L'incendio provocò solo danni materiali (in particolare al veicolo, del valore di poco inferiore a fr. 20'000.-, che è andato distrutto), ma ha pure causato un grosso spavento per il boato che ha ingenerato. Pure il compagno della vittima che, convinto di poter risolvere l'incendio da solo, dovette per finire essere addirittura bloccato con la forza riportando la frattura di un dito e la di lui compagna che, complice forse uno stato di non particolare sobrietà, dichiarò la sua intenzione, visto l'incendio, di gettarsi dal balcone con la figlia piccola, hanno per finire uno shock. Nel rapporto d'intervento si legge: “ Durante lo stesso controllo, appunto, verso le ore 0230, udivamo un forte boato, simile ad una deflagrazione. Volto così lo sguardo in direzione della presunta provenienza del rumore, avevamo modo di notare delle fiamme. Immediatamente richiedevamo, tramite la nostra centra operativa RM2, l'intervento dei Pompieri. Raggiungevamo così Via \_\_\_\_\_ dove avevamo modo di notare una vettura in fiamme su Vicolo \_\_\_\_\_. Dopo gli accertamenti si è potuto stabilire che trattavasi di una Opel Astra, targata \_\_\_\_\_. L'abitacolo di detta vettura era già avvolto dalle fiamme. Il collega gend \_\_\_\_\_, sceso dalla vettura si avvicinava alla vettura passando sotto ad un sottopasso ivi presente. Da parte mia restavo presso la vettura dove collocavo i dovuti cartelli di segnalazione Polizia e prendevo contatto con la nostra centrale al fine di far accelerare l'intervento dei Pompieri e spiegare nei dettagli quanto stava accadendo. In un attimo le fiamme aumentavano di volume non permettendomi così di raggiungere il collega usufruendo del sottopasso di Vicolo Vecchio. Dopo alcuni istanti avevo modo di udire le grida di un uomo che a gran voce chiedeva quanto ci sarebbe voluto all'arrivo dei Pompieri. La stessa persona urlava pure che nella vettura vi era una bombola di gas. Prontamente da parte mia avvisavo la centrale operativa della Polizia Città di \_\_\_\_\_ al fine di velocizzare l'intervento dei Pompieri e richiedevano l'intervento di una loro pattuglia. Durante l'attesa, attraverso le fiamme, avevo modo di notare qualcuno che si avvicinava

alla vettura o per lo meno tentava di avvicinarvisi. In tale frangente avevo modo di udire una persona, che non era il collega, che urlava in maniera aggressiva, purtroppo non comprendendo cosa dicesse. Dopo un attimo udivo il collega gend \_\_\_\_\_ che via radio chiedeva il mio aiuto. Mentre mi avvicinavo alla vettura di servizio notavo, attraverso la parte meno intensa delle fiamme, una sagoma blu di fianco ad una sagoma chiara più bassa. Appena salito nella vettura, pronto a raggiungere il collega passando da Via \_\_\_\_\_ e di seguito Via \_\_\_\_\_, mi veniva comunicato, appunto dal collega gend Lucchini, che era giunta sul posto pure una pattuglia Polizia Città di \_\_\_\_\_ che gli aveva prestato collaborazione. Giungevano così anche i Pompieri che senza problemi domavano le fiamme. Rilevata la mia postazione da una pattuglia Polizia Città di \_\_\_\_\_, raggiungevo il collega gend \_\_\_\_\_ che mi rendeva partecipe di quanto accaduto. Spiegandomi che la persona, da me udita, identificata nel noto G \_\_\_\_\_, voleva avvicinarsi alla vettura in fiamme e lui, per evitare il peggio, tentava di impedirglielo. L'uomo però reagiva in malo modo costringendo il collega ad ammanettarlo. G \_\_\_\_\_ veniva poi tradotto dalla pattuglia, composta dall'app \_\_\_\_\_ e dalla gend \_\_\_\_\_, al PS dell'OCL per il prelievo del sangue, poiché sospettando che l'individuo aveva condotto il veicolo, nonostante privo di licenza di condurre perché in revoca a tempo indeterminato. Presso detto nosocomio egli si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti atti ad accertare l'incapacità alla guida. Veniva comunque sottoposto a visita medica ove gli venivano riscontrate alcune escoriazioni e più precisamente alle spalle, allo zigomo sinistro ed al polso destro ed inoltre la frattura di un dito alla mano destra." Dal canto suo B \_\_\_\_\_: "...mi svegliaivo verso le ore 02.15. In quel frangente notavo che G \_\_\_\_\_ aveva fatto rientro a casa e si era appisolato sul divano in salotto. ...lo svegliaivo... In quel momento egli mi spiegava di sentire un odore di bruciato... G \_\_\_\_\_ uscendo sul balcone notava che l'incendio interessava la mia auto. Sapendo che vi era una bombola di gas vuota all'interno del baule egli cercava disperatamente le chiavi per poterla aprire. Non trovandole gli davo immediatamente le chiavi che avevo in mio possesso. Egli allora si infilava solo un paio di pantaloni e scendeva sul piazzale dove aveva modo di aprire il baule e di togliere la bombola. Nel frattempo io ero preoccupata che l'incendio raggiungesse il nostro appartamento. ... controllavo dalla finestra... vedendo che vi era parcheggiata una vettura della Polizia inizialmente intendevo gettarmi con mia figlia tra le braccia, sul cofano dell'auto. L'agente però mi tranquillizzava e così rientravo in salotto, tenendo la bambina con me. In un paio di occasioni andavo sul balcone in quanto sentivo G \_\_\_\_\_ urlare e controllavo cosa stesse succedendo. All'esterno notavo che G \_\_\_\_\_ era impegnato in una colluttazione con un agente di Polizia" (PS 17.12.2007)

e) Passato il Natale, AC 1, già la notte tra il 28 ed il 29 dicembre 2007, si rimise ad incendiare. Questa volta gli andò, per così dire, meno bene, il fuoco non essendosi propagato e, a mente della pubblica accusa, i fatti non essendo costitutivi di reato consumato, ma solo tentato. Quanto al movente, l'accusato ha raccontato che il marito della vittima si sarebbe preso gioco di lui schernendolo al bar, tacciandolo di ubriacone. Questa la versione dell'accusato: " Per continuare il mio racconto, devo dire che il venerdì prima di Natale, credo che fosse il 23 dicembre 2007 o 24 dicembre 2007, dopo aver terminato il lavoro sono rientrato al mio domicilio e mi sono fatto una doccia. Verso le ore 18.15 sono uscito nuovamente per andare in centro \_\_\_\_\_. La mia intenzione era quella di andare dalla mia ragazza per accompagnarla dal lavoro a casa, ma come spesso succedeva, mi sono fermato in vari locali a bere. Mi sono ubriacato come al solito e verso le ore 00.30 - 01.00 decidevo di andare a casa. Se ben ricordo, in quella giornata, non avevo avuto particolari

problemi ed ero tranquillo. Sta di fatto che nel tornare a casa a piedi, nel camminare, scendendo su Via \_\_\_\_\_, dopo il cantiere ivi presente, vi era la macchina di C\_\_\_\_\_. Questa persona, al bar \_\_\_\_\_, esercizio pubblico che si trova vicino al mio ex domicilio, continuava a prendermi in giro, mi sotteva ed alcune volte mi umiliava. Percorrendo quindi la via, e sentendo vivi questi ricordi, è aumentata la mia rabbia. All'esterno del cantiere citato ho rinvenuto degli stracci che erano a terra, li presi e li ho messi sotto la ruota posteriore destra del veicolo e ho dato fuoco. Ricordo che si trattava di una vettura verde. Mi sono allontanato e camminando ho raggiunto il mio domicilio; non preoccupato di come evolvesse l'incendio in quanto ho pensato che le fiamme non si sarebbero propagate e si sarebbero limitate a bruciare il pneumatico. A questo punto, avendo attuato la mia vendetta, la mia rabbia si è placata e sono divenuto calmo. Dopo aver raggiunto la mia abitazione, sono andato a dormire, forse un po' agitato, ma comunque ho dormito. La mattina seguente, mi sono recato al bar \_\_\_\_\_, e ho visto che la vettura in questione non era andata distrutta ma vi era unicamente bruciato un pneumatico. Sinceramente ho provato un po' di sollievo e mi sono detto che per fortuna non avevo causato un altro grande "casino". (PS 08.01.2008). 4. La notte sul 4 gennaio 2008 AC 1 ha raggiunto l'apice con gli incendi di cui ai punti 1 e 2.5 dell'atto d'accusa. a) Dapprima, verso le 02:15, ha incendiato il rimorchio accessorato per la vendita di generi alimentari di PC 2, che ha visto posteggiato in un parcheggio a \_\_\_\_\_ dove, ubriaco, a bordo della vettura della compagna, si era fermato ad urinare. Durante la minzione, alla vista del mezzo si è ricordato che PC 2 aveva in passato riferito della sua abitudine di bere in modo smodato al suo datore di lavoro. Cosicché, preso da una rabbia irrefrenabile, ha incendiato la roulotte che egli utilizzava per la sua attività di venditore ambulante di generi alimentari. Quella sera AC 1, dopo aver litigato con la F\_\_\_\_\_, era uscito di casa e si era recato a bere al Bar di \_\_\_\_\_: " In questo esercizio pubblico ho bevuto diversi alcolici e ed il mio stato psico - fisico e degenerato ancora di più. Dopo un paio d'ore, ubriaco fradicio, ho lasciato questo esercizio pubblico e alla guida della vettura BMW avevo l'intenzione di ritornare al domicilio. Durante il tragitto, mentre arrivavo alla rotonda a lato del liceo di \_\_\_\_\_, ho percepito che dovevo urinare e mi sono arrestato alla fermata del bus. Ho notato una roulotte, che sapevo essere di una persona che aveva lavorato con me al ristorante la \_\_\_\_\_, e con cui avevo avuto degli screzi. In sostanza questa persona faceva il ruffiano con lo chef di cucina e diceva a quest'ultimo che mi presentavo al lavoro ubriaco. Queste circostanze sono affiorate nella mia memoria proprio mentre stavo urinando e quindi ne è nato una rabbia incontrollabile verso questa persona. Ho quindi perso la testa e, sapendo che in macchina avevo un rotolo di carta scottex, l'ho presa (tutto il rotolo) e posizionata sotto la gomma dal lato opposto alla strada. Volevo fargliela pagare per tutte le ruffianate che aveva detto questa persona al mio ex datore di lavoro. Ho pensato a tutto questo e ho acceso la carta. La mia intenzione era di fare un piccolo danno visto che lui aveva trattato male me. Dopo aver acceso la carta, mi sono subito allontanato e con la vettura ho percorso la strada cantonale, in direzione della \_\_\_\_\_. Ai semafori, mi sono diretto verso \_\_\_\_\_ e giunto alla rotatoria sono tornato indietro per vedere se il fuoco aveva "attaccato". In queste circostanze potevo notare che usciva unicamente un po' di fumo e quindi, non preoccupato, mi sono allontanato." (PS 08.01.2007, recte: 2008 ). Quanto al danno è da rilevare che la roulotte, del valore di ca. fr. 20'000.-, è andata completamente distrutta. b) Non appagato di aver dato fuoco al rimorchio del PC 2, l'accusato ha, verso le 02:40, dato nuovamente fuoco al palazzo dove aveva abitato. Da notare che nel frattempo l'appartamento occupato in via \_\_\_\_\_ 16 era stato liberato e

nel contratto gli era subentrata tale PC 9. A mente dell'accusato quella sera avrebbe dovuto riconsegnare una chiave di detto appartamento depositandola nella bucalettere della ragazza. Quest'ultima ha invece escluso tale circostanza poiché, sia che sia, cosa peraltro nota al AC 1, aveva preteso la sostituzione del cilindro e, quindi, quella chiave più non le sarebbe servita. In seguito è andato "a divertirsi" alla \_\_\_\_\_, dove ha sorbito di nuovo alcune birre. Che dire: in questa occasione AC 1 nemmeno è rimasto in loco, ma se n'è bellamente andato dopo aver appiccato il fuoco. Ancora una volta l'accusato ha agito con un movente del tutto inconsistente e meglio perché il custode del palazzo, tale \_\_\_\_\_, gli aveva più volte ricordato la data del trasloco. Al riguardo non è nemmeno escluso che, in realtà, abbia inteso vendicarsi della PC 9 per il fatto che la donna non aveva ceduto alle sue avance, come la stessa ha riferito in aula. Ma tant'è. La circostanza non ha da essere ulteriormente vagliata, il movente essendo in entrambi i casi del tutto inconsistente. L'allarme è stato dato dalla coppia PC 7/PC 8 abitante al piano terreno dello stabile in questione, i quali, ancora svegli a quell'ora e intenti a guardare la tv, hanno percepito un calore anormale e hanno notato che i loro gatti erano stranamente agitati. Così PC 8: “ Non comprendendo cosa stesse succedendo, mi munivo di una torcia elettrica e mi portavo sul balcone posto sul retro dell'abitazione e dopo una breve ispezione sul giardino non notavo nulla di anomalo. In quei frangenti, la mia compagna apriva la finestra della camera da letto e percepiva odore di fumo provenire dall'esterno. In quegli attimi capiva subito che era del fumo che proveniva dalle cantine, in quanto sotto la finestra della camera da letto era ubicata l'uscita della ventilazione sotterranea. PC 7, avendo vissuto altre due volte l'incendio nello stabile, ha capito istantaneamente che stava bruciando una terza volta. Proprio mentre la mia convivente mi allarmava, io avevo modo di aprire la porta principale dell'appartamento, dalla quale entrava un fumo molto denso. Decidevo di chiuderla istantaneamente e isolarla con del nastro adesivo al fine di evitare che il fumo invadesse l'appartamento. A questo punto, per rendermi conto di cosa stesse succedendo, ed il pericolo che vi era, uscivo dal retro, tramite la porta finestra del balcone che si trova al piano terra. Mi recavo quindi nelle immediate vicinanze della porta d'entrata del palazzo ed aprivo il serramento per fare uscire il fumo che stava invadendo tutto il palazzo. Nel compiere questo tragitto, ovvero il percorso tra il mio appartamento e l'entrata principale, non avevo modo di incrociare nessuna persona. Ho aperto la porta con una canna di bambù in quanto il fumo che si era creato all'interno della tromba della scale era talmente intenso che quando ho cercato di aprire l'anta, questo mi è “arrivato” addosso ed ho fatto fatica a respirare. Per questo motivo, al fine di restare distante, con l'ausilio della canna di bambù ho cercato di tenere aperta la porta. Tengo a precisare che prima di lasciare il mio appartamento, avendo capito chiaramente che si trattava di un incendio, ho allertato la polizia. Pochi minuti dopo che mi trovavo vicino alla porta d'entrata dello stabile, intento a tenere la porta aperta, sono giunti due agenti i quali hanno avvisato immediatamente i pompieri. Io, all'arrivo della polizia e successivamente dei pompieri, sono rimasto all'esterno dello stabile cercando di dare tutte le informazioni necessarie agli addetti che prestavano soccorso. (...) Mentre ero all'esterno, tutto il palazzo veniva evacuato in quanto vi era concreto pericolo di essere intossicati dal fumo. Mentre mi trovavo ad osservare i pompieri e la polizia nel suo agire, avevo modo di vedere che gli inquilini ai piani alti erano sui balconi in quanto presumo che all'interno degli appartamenti era impossibile stare a causa del fumo. Vi era un panico generale. Dopo breve tempo, tutti gli inquilini sono stati evacuati e condotti al bar \_\_\_\_\_.” (PS 07.02.2008). Sulla dinamica dei fatti, così ha riferito AC 1: “ Mi sono diretto a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, al numero 16, in quanto volevo mettere le chiavi

nella buca lettere della nuova inquilina in quanto io avevo lasciato l'appartamento il 18 dicembre 2007. Ci eravamo accordati che quando avrei trovato queste la chiave d'entrata dell'immobile, gliel'avrei data personalmente o messa nella buca lettere. Di fatto, come appunto detto, con l'intenzione di recapitare la chiave, ho parcheggiato la mia vettura in Via \_\_\_\_\_ 20 e mi sono diretto all'entrata dello immobile di Via \_\_\_\_\_ 16. Mentre a piedi stavo arrivando vicino alle caselle per la posta, ho ripensato a come mi aveva trattato il custode, ed ho aperto la porta principale d'entrata, sono sceso nelle cantine, e dopo aver notato un divano di mia proprietà riposto nella cantina del custode ho deciso di bruciarlo. Questo divano era stato da me regalato al figliastro del custode in quanto a me non necessitava. Come detto, una volta trovatomi nella cantina e pensando a quanto mi aveva "rotto" il custode, ed in particolare dell'imposizione della data del trasloco ed altri piccoli particolari, ho deciso di fargliela pagare ed incendiargli la cantina. Dopo aver dato fuoco, sono andato subito via e mi sono diretto verso la \_\_\_\_\_." (PS 08.01.2007 recte: 2008)

Dal rapporto di servizio della Polizia di \_\_\_\_\_ si apprende: " La terza richiesta giungeva alle 02:39, in uno scantinato presso uno stabile sito in Via \_\_\_\_\_ 16 a \_\_\_\_\_, dove si erano sviluppate nuovamente delle fiamme. Il capoturno N, sgt \_\_\_\_\_, interveniva immediatamente sul posto con tutti gli agenti a sua disposizione. Vista la situazione assai critica, denso fumo che aveva avvolto tutto il palazzo, una volta giunti i pompieri, decideva di eacuare l'intero stabile. Accertato l'identità e la buona salute di tutti gli inquilini, gli stessi sono stati ospitati presso il vicino Bar \_\_\_\_\_, in via San \_\_\_\_\_. Operazione, quest'ultima, resa possibile grazie alla disponibilità della gerente. Sul posto, si faceva intervenire un equipaggio della locale Croce Verde a titolo precauzionale. Si precisa che fortunatamente nessun abitante come pure nessun soccorritore ha lamentato ferite o intossicazioni varie. Sul posto sono giunti i colleghi RM2 e PG per l'inchiesta. Nel contesto dell'intervento, le pattuglie del turno "N", hanno controllato 4 persone nelle adiacenze dell'evento, ma con esito negativo." (Rapporto 04.01.2008). Fatto sta che quella notte l'intero palazzo ha dovuto essere evacuato e gli inquilini hanno concretamente rischiato un'intossicazione da fumo. Così i vari inquilini: " ... la tromba delle scale era invasa dal fumo e non riusciva a portarsi all'esterno in quanto gli mancava l'aria" (n.d.r.: riferito al fratello, presente nell'appartamento al momento dell'incendio). (PS \_\_\_\_\_ 25.03.2008) " Appena percepito il fumo, abbiamo aperto la porta per uscire ma il fumo era troppo intenso, fatto per cui ci siamo chiusi in casa e recati sul terrazzo al fine di poter respirare. L'aria all'interno dell'appartamento era infatti divenuta irrespirabile. Solo in un secondo tempo, con l'arrivo dei pompieri, i quali hanno spento le fiamme e di conseguenza il fumo si è affievolito, è stato possibile lasciare lo stabile." (PS PC 14 19.02.2008) " Nella tromba delle scale vi era tanto fumo e facevo fatica a respirare tanto che ho dovuto proteggermi la bocca con una sciarpa." (PS PC 9 20.02.2008 " ... ho subito notato che nella tromba delle scale vi era un intenso fumo." (PS PC 15 19.02.2008) " Fabio apriva la porta e però doveva subito richiuderla a causa del denso fumo presente sulla tromba delle scale." (PS PC 7 19.02.2008) " Improvvisamente mi sono svegliata di soprassalto in quanto avevo percepito un forte odore di fumo e avevo un bruciore alla gola. (...) Appena sono uscita sul pianerottolo ho visto molto fumo sulle scale e io sono scesa con le scale uscendo poi dallo stabile. Devo precisare che mentre scendevo le scale, a causa del fitto fumo, facevo molta fatica a respirare." (PS \_\_\_\_\_ 19.02.2008) " ... mentre stavo dormendo ho percepito del fumo e un forte dolore alla gola. Ho aperto gli occhi e ho notato del fumo che era nella camera da letto come pure in tutto l'appartamento. (...) Devo dire che ho tentato di lasciare l'appartamento ma la tromba delle scale era invasa dal fumo e non si

riusciva a vedere e respirare. Sono quindi rientrata, e sono andata vicino alla finestra della camera da letto per poter di respirare. Sul balcone non si poteva stare in quanto il fumo proveniva proprio da quella parte.” (PS PC 17 19.02.2008) “ ... uscivo sul pianerottolo vedendo molto fumo. (...) Da sola sono poi uscita di strada, malgrado le scale fossero invase dal fumo.” (PS \_\_\_\_\_ 20.02.2008) “ Mi sono svegliato in quanto ad un dato momento non riuscivo più a respirare per il molto fumo che vi era nell'appartamento. Subito mi sono alzato cercando di uscire, ma in scala vi era moltissimo fumo e non sono quindi riuscito a lasciare l'appartamento, dovendo fuggire sul terrazzo per riuscire a respirare.” (PS PC 18 20.02.2008) “ Quando siamo scesi noi (n.d.r.: dal 5. piano) , c'era ancora diverso fumo ma siamo riusciti a lasciare lo stabile da soli.” (PS PC 12 20.02.2008) “ ... aprivo la porta e notavo che vi era del fumo nella tromba delle scale. Venivo in seguito avvisata da un'agente della polizia la quale mi chiedeva di uscire sul terrazzo in quanto l'aria nell'appartamento era diventata irrespirabile.” (PS \_\_\_\_\_ 20.02.2008) Anche J \_\_\_\_\_, ospite di A \_\_\_\_\_ il quale, a sua volta, era ospite di H \_\_\_\_\_, ha parlato dell'intenso fumo sprigionatosi all'interno dell'immobile: “ Penso verso le 02.00, mi sono svegliato nuovamente e ho percepito un forte fumo che veniva da sotto il letto. (...) Il fumo all'inizio era poco intenso e si sentiva un po' di puzza. Quando sono andato in bagno e ho acceso la luce, ho visto che il locale era invaso dal fumo. Sono andato quindi in cucina ed ho assistito alla medesima scena. Sono quindi tornato in camera ed ho udito delle persone che gridavano. Ho aperto la finestra e guardando verso il basso ho notato che dall'appartamento sotto il mio usciva del fumo. Col passare del tempo il fumo si intensificava, fatto per cui ho preso un asciugamano e sono uscito sul balcone per riuscire a respirare.” (PS J \_\_\_\_\_ 4.01.2007, recte: 2008 ) Pure in questo caso l'incendio ha causato ingentissimi danni così come esposto nell'atto di accusa (n.1) cui si rinvia per economia redazionale. c) Non ancora interamente soddisfatto delle sue performance, AC 1, interrogato dalla polizia lo stesso 4 gennaio 2008, memore di aver detto agli inquirenti, allorquando fu sentito in occasione dell'incendio del palazzo sito al n. civico

## **E. 20**

di via Massagno, di aver visto delle ombre, ha pure falsamente denunciato A \_\_\_\_\_ e J \_\_\_\_\_ di essere gli autori degli incendi di cui ai n. 1., 2.1. e 2.2. dell'AA e A \_\_\_\_\_ singolarmente di quello di cui al n. 2.4. dell'AA e di aver sottaciuto il fatto alla polizia poiché minacciato da questi ultimi. Tant'è che il PP ha dovuto procedere al fermo di queste due persone, risultate poi del tutto estranee ai fatti. Per dovere di precisione va osservato che H \_\_\_\_\_, per motivi umanitari, aveva ospitato nel palazzo proprio l'A \_\_\_\_\_ che non avrebbe altrimenti avuto dimora. Questi, a sua volta, ospitava saltuariamente anche il J \_\_\_\_\_, cittadino straniero senza dimora e sprovvisto di regolare permesso. Queste due persone erano state incaricate proprio dal AC 1 di eseguire alcuni lavoretti nell'appartamento in cui era subentrata la PC 9. Egli non sarebbe stato contento di come i due avevano lavorato di guisa che, per vendicarsi, invece di incendiar loro l'auto o l'appartamento, questa volta decise di accusarli proprio degli incendi da lui commessi. Così AC 1 in Polizia: “ ...ogni volta che capita qualcosa di anomalo e per il quale io vengo sentito, ci sono sempre presenti anche altre persone. In particolare il figliastro o comunque la persona che vive con la custode del numero civico 16 di Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ e una seconda persona che conosco come il pittore. Questo anche in relazione a ieri sera, infatti ieri serata al Bar di \_\_\_\_\_ vi era anche A \_\_\_\_\_ ed era con me a \_\_\_\_\_ quando abbiamo fumato la Marijuana..... da questi fatti. (...) L'inquirente mi indica che non crede alla mia versione dei fatti e mi

esorta a raccontare effettivamente cosa so e se sono io l'autore degli incendi o di parte di essi, questo in quanto risulta poco credibile quanto sin qui da me dichiarato circa l'eventuale coinvolgimento di terze persone che io avrei visto. Da parte mia confermo che non sono io l'autore degli incendi, che in data 09.12.2006, quando ero entrato nel garage dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 20, ho notato A\_\_\_\_\_ e la persona che conosco come il Pittore e che poco dopo è scoppiato l'incendio. Confermo pure che sono stato avvicinato dai due alcuni giorni dopo i fatti e minacciato circa il fatto che se avessi parlato me l'avrebbero fatta pagare. Vorrei precisare che avevo riconosciuto solo A\_\_\_\_\_ mentre il secondo personaggio non lo avevo visto bene, ho pensato comunque fosse lui in quanto quando sono stato minacciato erano A\_\_\_\_\_ e "il Pittore". L'inquirente mi ricorda che io ho dichiarato, nel precedente verbale che ero stato minacciato il giorno seguenti fatti, quindi l'inquirente mi chiede di smetterla di raccontare ogni volta una storia diversa e di raccontare una volta per tutte la verità. Questa è la verità, mi sono confuso ma mi hanno realmente minacciato qualche giorno dopo i fatti." Per finire l'accusato ha ammesso di aver falsamente accusato i due: " al momento del mio fermo avevo indicato che gli autori erano A\_\_\_\_\_ e il suo amico pittore, in quanto mi avevano ossessionato, anche la sera prima del mio arresto, con la richiesta di soldi per i lavori che avevano fatto per me e volevo in qualche modo fargliela pagare. Quindi ho pensato di "usarli per pararmi" il fondo schiena e anche per paura." (MP 6.5.2008). IV. I reati imputati e le contestazioni della difesa 1. A mente della difesa non sarebbero dati gli estremi oggettivi e soggettivi dell'aggravante dell'art. 221 cpv. 2 CP che commina una pena detentiva minima di tre anni. Secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di pericolo per l'incolumità pubblica comporta una messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al momento dell'atto criminale, di qualsiasi bene giuridico protetto e non in senso specifico dell'essere umano (DTF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Va per contro applicata l'aggravante di cui all'art. 221 cpv. 2 CP se l'autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano l'immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26). L'incendio qualificato presuppone che la vita e l'integrità delle persone siano state effettivamente messe in pericolo in modo concreto in virtù della maniera in cui l'incendio si è sviluppato e che l'agente, nel senso di un dolo diretto, abbia avuto coscienza di tale messa in pericolo concreta e l'abbia voluta (DTF 123 IV 130). L'intenzione deve portare sulla creazione del pericolo, non sulla realizzazione del rischio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 40). La Corte ha ritenuto nella fattispecie dati i presupposti della citata aggravante della messa in pericolo giusta l'art. 221 cpv. 2 CP per il caso dell'ultimo incendio all'immobile di via \_\_\_\_\_ 16. Premesso che la questione, sia che sia, ha avuto portata del tutto formale, la colpa dell'accusato essendo di eguale gravità a prescindere dalla qualifica giuridica del suo agire, la Corte ha accertato che effettivamente quella notte gli inquilini dello stabile sono stati messi concretamente in pericolo d'intossicazione dallo sprigionarsi del fumo, così come riportato dagli stessi nelle loro citate audizioni. Poco importa se, per finire, nessuno ha fortunatamente dovuto ricorrere a cure mediche, determinante non essendo il realizzarsi del pericolo come tale, ma l'insorgere di una situazione di concreto pericolo per le persone. Né AC 1 può seriamente sostenere di non aver voluto il realizzarsi del pericolo. Egli era perfettamente al corrente di quanto era successo in occasione delle precedenti esperienze e, quindi, di ciò che capita appiccando un incendio nei sotterranei di un palazzo, tant'è che nel caso di quello di via \_\_\_\_\_ 20 fu proprio lui ad allertare le forze dell'ordine e ad avvisare gli inquilini dello stabile del

pericolo e della conseguente necessità di lasciare i rispettivi appartamenti. Nel caso dell'incendio del 4 gennaio 2008 all'immobile di via \_\_\_\_\_ 16 non solo sapeva quanto sarebbe capitato, ma ha addirittura lasciato i luoghi sapendo che, non abitando più lì, sarebbe stato difficile far credere -ancora una volta- agli inquirenti di essere estraneo all'incendio. Con il che l'aggravante del cpv. 2 dell'art. 221 CP va ammessa senza tuttavia che, lo si ripete, ciò abbia avuto influenza alcuna nella commisurazione della pena. 2. Per quel che è della denuncia mendace, la Corte ha accertato che le accuse mosse dal AC 1 ai due ospiti del H\_\_\_\_\_ avevano un duplice scopo: da un lato sviare i sospetti su altre persone potenzialmente responsabili degli incendi e, dall'altro, vendicarsi nei loro confronti in punto a non meglio precisate contestazioni relative a dei lavori da loro eseguiti dietro sua richiesta. Con il che anche questa imputazione merita piena conferma. V. La commisurazione della pena 1. Quanto ai criteri per commisurare la pena, come ancora recentemente ribadito dalla CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è essenziale, come lo era sotto l'egida del vecchio art. 63 CP. L'art. 47 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). 2. La Corte ha ritenuto una colpa estremamente grave. Già solo i fatti come tali si commentano da sé e sono rivelatori di una gravità che non ha da

essere ulteriormente illustrata. L'incendio intenzionale è uno dei crimini più pericolosi previsti dal nostro codice, punito con una pena detentiva minima di 12 mesi. Proprio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica giustificano questa scelta del legislatore. Chi appicca il fuoco non si cura delle conseguenze per le cose e per le persone e queste sono spesso pesanti. AC 1 ha agito in modo vile e meschino, colpendo di notte, in palazzi in cui sapeva che gli inquilini dormivano. Lo ha fatto ripetutamente ed in modo lucido, a prescindere dal suo stato oggettivo di ebbrietà, nella scelta e nell'individuazione degli obbiettivi così come nella realizzazione dei suoi intenti. Ha infine saputo abilmente sfuggire alle maglie della polizia -che ha sì sospettato di lui, ma che non disponeva di prove concrete a suo carico- raccontando un sacco di frottole in occasione dell'incendio al n. 20 di via \_\_\_\_\_, facendosi pure intervistare alla tv quale testimone dell'accaduto. Non contento ha per finire accusato, in modo abietto, due innocenti di avere appiccato gli incendi da lui commessi, sostenendo di non aver detto nulla prima perché minacciato dagli stessi. Né va banalizzata la ripetitività dell'agire e la consapevolezza che, abusando di bevande alcoliche, avrebbe avuto reazioni tali da creare pericolo per la salute pubblica, tanto che ha ammesso di essersi recato, a volte, il giorno dopo, da sobrio, sul luogo dell'incendio e di essersi sentito sollevato nel constatare che il fuoco non aveva creato pericolo per le persone. Ma ciò che maggiormente preoccupa la Corte è la constatazione di quanto banali, futili ed inconsistenti siano risultati i motivi a delinquere. In altri termini AC 1 inquieta poiché poco basta perché si scateni in lui un'ira, una collera tale da indurlo a commettere reati gravi e pericolosi come l'incendio in palazzi d'abitazione. Infatti è bastato avere avuto una piccola discussione con la vittima, una sua personale impressione che la stessa ce l'avesse con lui o una piccola divergenza, che AC 1 è passato all'atto di incendiare immobili e veicoli. Il tutto è semplicemente sconcertante. Infine va considerato che, almeno per i reati legati all'abuso di alcol, l'accusato nemmeno è alla sua prima esperienza giudiziaria e che già è stato condannato al suo paese ad una pena non trascurabile per aver commesso un'estorsione. A favore dell'imputato sono stati considerati un passato piuttosto difficile nei rapporti di famiglia, una discreta collaborazione con gli inquirenti, anche se inquinata dall'iniziale denuncia mendace nei confronti dei due ospiti del H \_\_\_\_\_ nonché una certa sensibilità alla pena per il fatto che, quale cittadino straniero senza legami significativi con il nostro paese, è chiamato ad espiare la condanna lontano dai suoi affetti. Tutto ciò considerato, astrazione fatta dalla scemata imputabilità, si giustificherebbe la condanna ad una pena detentiva attorno ai sette anni. 3. AC 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica. Nelle sue conclusioni il perito ha stabilito che l'accusato, pur conservando una sostanziale integrità delle funzioni psichiche e cognitive, presenta un disturbo di personalità borderline ed è portatore di una dipendenza da bevande alcoliche, precisando che i reati commessi sono da porre in relazione con il disturbo di personalità di cui sopra. In altri termini il perito ha concluso che AC 1 era pienamente capace di valutare il carattere illecito dei suoi atti, ma la sua capacità di agire secondo tale valutazione è risultata scemata in misura da lieve a media. Per quel che è del rischio di recidiva il perito ha precisato che l'imputato presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati: " Considerando la labilità dell'io e la difficoltà a gestire le cariche emotive e a contenere quelle aggressive in modo particolare sotto l'effetto delle bevande alcoliche, ritengo che il peritando presenti un fondato pericolo di commettere nuovi reati." (AI 95, p. 13), suggerendo una presa a carico psicoterapica ambulatoriale da eseguirsi in espiazione di pena. Circa l'influenza della scemata imputabilità sulla commisurazione della pena, nella prassi si è sviluppata la tendenza a ritenere appropriata una riduzione aggirantesi attorno al 25% in caso di responsabilità

lievemente scemata, attorno al 50% in caso di responsabilità mediamente scemata e attorno al 75% in caso di scemata responsabilità molto grave (CCRP 17.12.98 in re C; DTF 118 IV 4). Il TF non impone di operare una riduzione lineare (DTF 127 IV 103), ma ha sinora riconosciuto corrette analoghe riduzioni in casi di scemata imputabilità (DTF 123 IV 151 e DTF 134 IV 132). In aula il perito ha precisato che l'incidenza della scemata imputabilità è nella fattispecie del 30% (verb. dib. p. 13). La Corte ha pure considerato che per l'influenza dell'alcol l'accusato ha configurato un caso scolastico di actio libera in causa, nella misura in cui egli era ed è perfettamente conscio del fatto che, quando beve in modo smodato, rischia di assumere comportamenti pericolosi quali incendiare auto e palazzi. In definitiva la Corte ha proceduto quindi ad una riduzione della pena base di circa il 30% ed ha stabilito la pena da espiare in quattro anni e sei mesi. 4. Accusa e difesa, in questo supportate dalle conclusioni peritali, concordano sulla necessità di sottoporre AC 1 ad un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in costanza di pena. La Corte ha condiviso tale necessità. Tuttavia, circa la messa in atto di tale misura, alcune considerazioni s'impongono. Innanzi tutto il trattamento deve iniziare al più presto. Dato per scontato che le autorità amministrative, in applicazione della giurisprudenza del TF (RU 130 II 493; 131 II 352), disporranno l'allontanamento di AC 1 dalla Svizzera per grave violazione della salute pubblica, spetterà agli operatori preposti stabilire, prima della scarcerazione, se il trattamento avrà dato i frutti sperati e se il rischio di recidiva potrà dirsi scongiurato ed in che misura. Solo a tali condizioni, e meglio "che non si debba presumere che commetta nuovi reati", il giudice dell'applicazione della pena (art 339 CPP) lo potrà liberare una volta espiati i 2/3 della pena (art. 86 CP). Ne discende che se il trattamento ambulatoriale non avrà, a quel momento, ancora scongiurato il rischio concreto, le autorità preposte dovranno fare in modo che lo stesso continui al paese d'origine del condannato facendo ricorso, se del caso, alla collaborazione internazionale. In nessun caso potrà continuare nel nostro paese con il condannato in libertà, l'allontanamento essendo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico, data la gravità dei reati commessi, assolutamente preponderante. VI. Le pretese delle PC e le spese 1. La difesa ha aderito al riconoscimento delle pretese delle PC PC 2, PC 1 e PL 10 così come presentate di guisa che non occorre disquisire oltre sulla loro ammissibilità, trattandosi sostanzialmente di acquiescenza. 2. I costi processuali sono per il resto interamente a carico dell'accusato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP).

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, salvo ai quesiti n. 4., 5., 8.2. e 8.3. ai quali ha risposto negativamente e ai quesiti 7. e 8. ai quali ha risposto in modo parzialmente affermativo, visti gli art. 12, 19, 20, 22, 30, 31, 40, 46, 47, 49, 51, 63, 63a, 63b, 139, 144, 146, 172ter, 221 cpv. 1 e 2 e 303 CP; 91 LCStr; 19 cifra 1 e 19a LStup; 165 cpv. 2 CPP; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. incendio intenzionale aggravato per avere, a \_\_\_\_\_, il 4 gennaio 2008, appiccato un incendio al piano cantina dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, mettendo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone e occasionando un danno complessivo quantificato in almeno fr. 139'312.30; 1.2. ripetuto incendio intenzionale, consumato e tentato per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo 11 aprile 2006 - 4 gennaio 2008, in 4 occasioni, cagionato intenzionalmente un incendio con danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, rispettivamente, in un'occasione, per aver compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, occasionando un danno complessivo quantificato in almeno fr. 687'081.45; 1.3. truffa per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo ottobre 2005 / luglio 2006, agendo in correttezza con F \_\_\_\_\_, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando

cose vere, in particolare essendosi accordato con la stessa affinché omettesse, contrariamente al vero, di notificarlo presso l'indicato ufficio quale suo convivente, ingannato con astuzia i funzionari dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, per permetterle di beneficiare di maggior sussidi cantonali rispetto a quelli cui avrebbe avuto diritto, riuscendo così a farle indebitamente incassare l'importo non dovuto di fr. 3'150.-; 1.4. denuncia mendace per avere, a \_\_\_\_\_, il 4 gennaio 2008, in due verbali d'interrogatorio presso gli uffici del Commissariato della Polizia Cantonale, per provocare contro di loro un procedimento penale, denunciato all'autorità benché li sapesse innocenti: 1.4.1. A \_\_\_\_\_, quale autore dell'incendio di cui al punto 2.4 dell'atto di accusa; 1.4.2. A \_\_\_\_\_ e J \_\_\_\_\_, quali autori degli incendi di cui ai punti 1, 2.1 e 2.2 dell'atto di accusa; 1.5. guida in stato di inattitudine per avere, a \_\_\_\_\_, il 3/4 gennaio 2008, circolato al volante dell'autovettura BMW 318, targata \_\_\_\_\_, in stato di ebbrietà (alcolemia minima 1,93 / massima 2,49 grammi per mille); 1.6. furto di lieve entità per avere, a \_\_\_\_\_, all'interno dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, nei giorni 10/12 novembre 2007, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, dopo aver forzato la porta di una cantina tagliandone la rete metallica, sottratto a danno di PC 7 due bottiglie di vino, per un valore complessivo di circa fr. 20.-; 1.7. danneggiamento per avere, a \_\_\_\_\_, all'interno dello stabile di Via \_\_\_\_\_ 16, nei giorni 10/12 novembre 2007, al fine di commettere il furto di lieve entità di cui al punto 1.6. del presente dispositivo, intenzionalmente tagliato la rete metallica che ricopriva la porta della cantina, causando un danno non meglio quantificato a PC 7; 1.8. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, ad \_\_\_\_\_, nel periodo marzo 2005 / dicembre 2007, in alcune occasioni, offerto gratuitamente a \_\_\_\_\_ complessivamente circa due grammi di cocaina; 1.9. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, nel periodo settembre 2005 / 4 gennaio 2008, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (almeno 3 grammi) e di marijuana (almeno 5 grammi); e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, richiamato il DA 11.4.2005 del Ministero pubblico di Lugano, avendo agito in stato di scemata imputabilità, 2.1. AC 1 è condannato: 2.1.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente dell'art. 49 cpv. 2 CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.1.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'500.- (millecinquecento) e delle spese processuali. 3. È ordinato un trattamento ambulatoriale, da eseguirsi in espiazione di pena. 4. AC 1 è inoltre condannato a versare, a titolo di risarcimento del danno: 4.1. alla parte civile PC 2 un'indennità di fr. 21'500.- oltre interessi al 5% dal 4.1.2008 sull'importo di fr. 20'000.- e dal 16.9.2008 sull'importo di fr. 1'500.-; 4.2. alla parte civile PC 1 un'indennità di fr. 92'894.75; 4.3. alla parte civile PL 10 un'indennità di fr. 16'963.35. 5. Per ogni ulteriore pretesa le parti civili sono rinviate al competente foro civile. 6. È ordinato il sequestro conservativo a parziale garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese del conto no. 0247/703032 presso la UBS SA, sede di Manno, intestato a AC 1, con un saldo attivo, valuta al 4 gennaio 2008, di fr. 752.50. 7. È ordinato il dissequestro del telefono cellulare Nokia no. IMEI 355539011168307 con scheda SIM Orange \_\_\_\_\_. 8. È ordinato il dissequestro del portachiavi a forma di tartaruga con una chiave d'accesso allo stabile di Via \_\_\_\_\_ 16 a \_\_\_\_\_ nelle mani del patrocinatore della parte civile PC 1. Intimazione a: Per la Corte delle assise criminali II  
presidente La segretaria Distinta spese : Tassa di

giustizia fr. 1'500.-- Inchiesta preliminare fr.  
3'254.80 Perizia fr. 7'652.50  
Testi fr. 40.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco  
fr. 100.-- fr. 12'547.30 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.